

319.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	(Sezione 3 - Coordinamento delle forze di polizia) .....	12
Missioni vevoli nella seduta del 25 febbraio 1998 .....	5	<b>Interrogazioni a risposta immediata</b> .....	19
Progetti di legge (Annunzio) .....	5, 6	(Sezione 1 - Interventi nei confronti della magistratura - I) .....	21
Ministro delle finanze (Trasmissione di un documento) .....	6	(Sezione 2 - Intervista rilasciata dal dottor Gherardo Colombo) .....	21
Autorità garante della concorrenza e del mercato (Trasmissione di un documento) .	6	(Sezione 3 - Interventi nei confronti della magistratura - II) .....	22
Garante per la radiodiffusione e l'editoria (Trasmissione di un documento) .....	6	(Sezione 4 - Interventi per il miglioramento del servizio sanitario pubblico) .....	22
Richiesta ministeriale di parere parlamentare .....	6	(Sezione 5 - Provvedimenti in favore dei minori) .....	22
Atti di controllo e di indirizzo .....	6	(Sezione 6 - Privatizzazione delle imprese pubbliche) .....	23
<b>Interpellanze e interrogazioni</b> .....	7	<b>Disegno di legge n. 2070</b> .....	25
(Sezione 1 - Ordine pubblico nelle province di Napoli e Caserta) .....	9	(Sezione 1 - Articoli 1, 2 e 3) .....	27
(Sezione 2 - Ordine pubblico in Calabria) .....	9		

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
<b>Disegno di legge n. 2812</b> .....	29	<b>Disegno di legge S. 1281 (approvato dal Senato) n. 3817</b> .....	41
(Sezione 1 - Articoli 1, 2, 3 e 4) .....	31	(Sezione 1 - Articoli 1, 2, 3 e 4) .....	43
<b>Progetto di legge S. 671-890 (approvato dal Senato) n. 3097</b> .....	33	<b>Progetto di legge costituzionale n. 3931</b> .....	45
(Sezione 1 - Articoli 1, 2, 3 e 4) .....	35	(Sezione 1 - Articolo 55, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi) ....	47
<b>Disegno di legge S. 977 (approvato dal Senato) n. 3102</b> .....	37	(Sezione 2 - Articolo 56, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi) ....	67, 68
(Sezione 1 - Articoli 1, 2 e 3) .....	39		

*COMUNICAZIONI*

---

**Missioni valedoli  
nella seduta del 25 febbraio 1998.**

Albertini, Andreatta, Berlinguer, Bindi, Bordon, Burlando, Calzolaio, Dini, Fantozzi, Giannattasio, Maccanico, Mattioli, Montecchi, Nardini, Neri, Pennacchi, Pinza, Pozza Tasca, Prodi, Sales, Soriero, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

*(Componenti il comitato della  
Commissione bicamerale).*

D'Alema, Boato, Urbani, Tatarella, Mussi, Berlusconi, Nania, Mattarella, Fontan, Armando Cossutta, D'Amico.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Albertini, Andreatta, Berlinguer, Bindi, Bordon, Burlando, Calzolaio, Corleone, Dini, Fantozzi, Giannattasio, Ladu, Maccanico, Marongiu, Mattioli, Montecchi, Nardini, Neri, Pennacchi, Pinza, Pozza Tasca, Prodi, Sales, Sinisi, Soriero, Treu, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

**Annuncio di proposte di legge.**

In data 24 febbraio 1998 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

TARADASH ed altri: « Modifiche al codice di procedura civile in materia di attribuzioni degli ufficiali giudiziari » (4591);

TARADASH ed altri: « Introduzione degli articoli 496-bis e 496-ter del codice di procedura civile in materia di collaborazione del debitore nel pignoramento » (4592);

ROTUNDO e STANISCI: « Modifica all'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di assunzioni di personale da parte degli enti locali non dissestati » (4593);

OSTILLIO e DANESE: « Disciplina delle attività di rappresentanza di interessi con i soggetti istituzionali » (4594);

TABORELLI: « Norme per favorire il ricollocamento di lavoratori in mobilità a seguito della delocalizzazione di imprese » (4595);

CARUANO: « Istituzione della guardia ospedaliera interdivisionale e norme in materia di erogazione delle prestazioni sanitarie » (4596);

TURRONI e PROCACCI: « Disciplina del volo a bassa quota e dell'atterraggio di aeromobili, deltaplani a motore ed elicotteri in zone di montagna » (4597);

ASCIERTO ed altri: « Disposizioni per la comunicazione e l'accertamento dei dati clinici dei soggetti potenzialmente affetti da malattie infettive, venuti a contatto con agenti e ufficiali di polizia giudiziaria » (4598);

COLUCCI ed altri: « Disposizioni in favore dei soggetti minorati dell'udito e della parola » (4599);

FOLENA e MASSA: « Disposizioni per la determinazione del trattamento economico del personale appartenente alla carriera prefettizia » (4600).

Saranno stampate e distribuite.

#### **Annunzio di una proposta di legge costituzionale di iniziativa regionale.**

In data 24 febbraio 1998 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa del consiglio regionale della Sardegna:

« Autonomia statutaria della Regione Sardegna in materia di forma di governo » (4601).

Sarà stampata e distribuita.

#### **Trasmissione dal ministro delle finanze.**

Il ministro delle finanze, con lettera in data 18 febbraio 1998, ha trasmesso una nota relativa all'impegno assunto in risposta all'interrogazione BOVA ed altri n. 3-00792 nella seduta dell'Assemblea del 23 luglio 1997, concernente l'attribuzione degli incarichi dirigenziali presso gli istituendi uffici del territorio.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla VI Commissione (Finanze), competente per materia.

#### **Trasmissione dall'autorità garante della concorrenza e del mercato.**

Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 23 febbraio 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in relazione ad alcune previsioni contenute nel disegno

di legge comunitaria 1995-96 (A.S. 1780/B), relative al recepimento della direttiva comunitaria 96/67 sulla liberalizzazione dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti.

La suddetta segnalazione è deferita alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) nonché alla IX Commissione (Trasporti).

#### **Trasmissione dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria.**

Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, con lettera in data 24 febbraio 1998, ha trasmesso una relazione in merito ad una ritenuta situazione di concentrazione di stampa quotidiana nella regione Friuli-Venezia Giulia concernente le testate *Il Piccolo* ed *Il Messaggero Veneto*, sottoposta all'attenzione del Garante medesimo e considerata non rilevante ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

#### **Richiesta ministeriale di parere parlamentare.**

Il ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato ha trasmesso, con lettera in data 11 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento recante norme in materia di promozione e sviluppo di piccole e medie imprese cooperative di produzione e lavoro al fine di favorire gli interventi a salvaguardia dell'occupazione.

Tale richiesta è deferita, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione permanente (Attività produttive), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 27 marzo 1998.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

*INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI*

---

**A) Interpellanza:****(Sezione 1 — Ordine pubblico nelle province di Napoli e Caserta)**

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

nella seduta della Camera del 22 luglio 1997, il Ministro dell'interno, nel corso della discussione del disegno di legge n. 3993, di conversione in legge del decreto-legge n. 215 del 1997, recante l'impiego di contingenti delle forze armate in attività di controllo del territorio in provincia di Napoli, nell'esprimere il parere sugli ordini del giorno presentati, si impegnò, tra l'altro, a nome del Governo: a presentare entro il 30 settembre 1997 una relazione al Parlamento al fine di illustrare lo stato della criminalità nel Mezzogiorno; a rafforzare con misure straordinarie l'organico delle forze dell'ordine per le province di Napoli e Caserta; a proseguire nel varo di progetti di sicurezza legati ad aree particolarmente vulnerabili, quali l'area dei comuni a nord di Napoli e l'Agro aversano;

a tutt'oggi l'impegno così solennemente assunto dal Ministro dell'interno risulta completamente eluso;

la criminalità organizzata, giorno dopo giorno, specie nell'agro aversano, si rafforza ed estende sempre più la sua nefasta attività di controllo sul territorio;

come era facilmente prevedibile, nessun serio beneficio, nè sul fronte della prevenzione, nè tanto meno su quello della repressione è derivato dall'impiego delle forze armate disposto con il decreto sopra indicato;

in quest'ultimi due giorni nel napoletano e nel casertano la criminalità organizzata, con altri tre omicidi, ha portato a compimento la sua ennesima efferata offensiva;

nella popolazione delle due province, alla luce dei quotidiani fatti di sangue ed anche della microcriminalità, si va ormai esasperando la logorante angoscia di vivere in un territorio senza legge, alla mercè di una criminalità che ha pressoché esautorato lo Stato;

tale situazione, come è noto a tutti, costituisce la principale ragione del sottosviluppo di questi territori —

se e quando il Governo intenda presentare in Parlamento la relazione sulla criminalità organizzata nel Mezzogiorno;

se, quando ed in quale misura si intenda provvedere rafforzare significativamente l'organico delle forze dell'ordine nelle due province suddette;

se e quali straordinarie iniziative si intendano assumere con assoluta urgenza per fronteggiare efficacemente ed organicamente la criminalità nell'agro aversano e nei comuni a nord di Napoli.

(2-00745)

« Giuliano ».

(27 ottobre 1997).

**B) Interpellanze e interrogazioni:****(Sezione 2 — Ordine pubblico in Calabria)**

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

la situazione dell'ordine pubblico in Calabria diviene ogni giorno più dramma-

tica a causa di una reale occupazione del territorio da parte delle organizzazioni criminose;

fino ad oggi da parte del Governo non sono stati messi in atto adeguati strumenti di prevenzione e di repressione, tanto è vero che in questi giorni nella Locride si sta registrando una mattanza che non ha precedenti;

le misure necessarie non dovrebbero riguardare semplicemente l'ordine pubblico, ma anche l'occupazione, lo sviluppo e il lavoro per i giovani: vi è un sentimento di frustrazione e di sfiducia per le reiterate promesse di sviluppo fatte da numerosi esponenti del Governo che in questi mesi hanno battuto Reggio Calabria, la provincia e anche la Locride e si sono abbandonati a facili assicurazioni che, fino ad oggi, non hanno registrato alcun risultato —:

se il Governo abbia intenzione di mettere in atto seriamente e realmente misure che restituiscano a quei territori e a quelle popolazioni le condizioni di una convivenza civile.

(2-00727)

« Tassone ».

(21 ottobre 1997).

Il sottoscritto chiede d'interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, ed i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per sapere — premesso che:

l'interpellante, da circa un anno, con atti di sindacato ispettivo ha richiamato più volte l'attenzione del Governo e dei Ministri interessati sull'ordine pubblico a Locri, in provincia di Reggio Calabria, e nella Locride, ma il sottosegretario per l'interno ha risposto in modo elusivo ed incompleto a tale atti e tutto veniva risolto con il decidere di dare la scorta ad amministratori e politici — naturalmente di sinistra — e con la visita in Calabria e nella Locride di esponenti del Governo e delle istituzioni, naturalmente per raccontare le solite storie propagandistiche e per promettere l'eventuale militarizzazione del territorio;

sta di fatto, però, che a Locri, da alcuni mesi, nella indifferenza di tutti i rappresentanti del governo locale e nazionale, si sta perpetrando una carneficina culminata con tre morti ammazzati nell'arco di quarantotto ore, di cui uno in pieno giorno sulla affollata strada statale n. 106, denominata per l'impercorribilità strada della morte, tra i centri abitati di Locri e Siderno, un altro ucciso nella propria abitazione ed il terzo mentre lavorava nell'ospedale di Locri, alle ore 10, mentre Locri e l'ospedale erano letteralmente presidiati dalle forze dell'ordine;

inoltre la mattanza si è estesa anche, in questi ultimi tempi, nei centri vicini a Locri, tra cui la tranquillissima e pacifica cittadina di Roccella Jonica, ove prima non avvenivano mai episodi criminosi così efferati; l'indifferenza delle autorità sembrerebbe dipendere da quella che all'interpellante pare la convinzione che i calabresi ed i cittadini della zona ionica reggina siano mafiosi e che, fino a quando non vengano toccati i politici che contano, essi possano continuare ad ammazzare, ammazzarsi e delinquere —:

se i rappresentanti del Governo vogliono finalmente e veramente comunicare in Parlamento concrete iniziative in merito all'ordine pubblico ed al degrado socio-economico che sta alla base dei gravi fatti esposti o se invece preferiscano continuare a fare solo dichiarazioni, come stanno facendo ancora adesso.

(2-00732)

« Filocamo ».

(21 ottobre 1997).

BOVA, OLIVERIO, BRANCATI, GAETANI, MAURO e SARACENI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

a Locri (Reggio Calabria) la sera di mercoledì 18 febbraio 1998 alle ore 20 veniva ucciso da ignoti *killer* il giovane Maurizio Schirripa;

quello di Schirripa è, in ordine di tempo, l'ultimo efferato omicidio che segue una impressionante serie di delitti dopo lo scoppio della guerra di mafia tra le locali cosche dei Cordì e dei Cataldo;

non è più possibile rimanere indifferenti di fronte alla efferata faida che sta sconvolgendo la città di Locri;

la criminalità, in quella città, sta toccando livelli di violenza e di terrorismo mai raggiunti;

bande criminali, in guerra tra loro, seminano il terrore sparando e uccidendo in pieno centro e tra la folla;

in poche settimane sono state uccise sette persone;

numerosi sono in quella realtà i latitanti, molti di essi fuggiti dopo l'operazione « primavera » condotta dalla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria —:

quali urgenti provvedimenti ed iniziative intenda intraprendere per:

assicurare alla giustizia gli esecutori dei numerosi omicidi avvenuti in Locri;

catturare i tanti latitanti che da molto tempo operano nella zona taglieggiando e terrorizzando la città e i centri limitrofi;

garantire, da parte dello Stato, il controllo del territorio;

riportare serenità e sicurezza nella comunità che vive sgomenta e terrorizzata l'escalation del terrorismo mafioso nella città di Locri. (3-02000)

(20 febbraio 1998).

ALOI, VALENSISE e NAPOLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la critica situazione dell'ordine pubblico nel comprensorio di Locri (Reggio Calabria) si è recentemente evidenziata;

l'attuale congiuntura trova origine anche negli errori di valutazione del fenomeno criminale e della sua portata commessi in passato;

i problemi relativi all'ordine pubblico nel citato comprensorio necessitano di essere affrontati contestualmente a quelli della disoccupazione e del sottosviluppo, in quanto criminalità ed illegalità costituiscono al contempo causa ed effetto del degrado socio-economico che affligge il territorio di cui si tratta, tenuto ai margini dello sviluppo ed in stato di totale isolamento —:

quali urgenti ed organiche iniziative il Governo intenda assumere riguardo al ripristino dell'ordine pubblico e della legalità nel comprensorio di Locri, dove si sono recentemente riacutizzati fattori criminali scatenanti, molteplici lutti e tragedie.

(3-01625)

(29 ottobre 1997).

**(Interrogazioni non iscritte all'ordine del giorno e vertenti sullo stesso argomento)**

BOVA, MUSSI, LUMIA, OLIVO, VENDOLA, OLIVERIO e GAETANI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nella serata di lunedì 13 ottobre 1997 in Locri (Reggio Calabria) venivano eseguiti, a distanza di poche ore, ad opera di squadre di *killer*, due feroci omicidi, uno dei quali sulla pubblica via;

a distanza di appena ventiquattrore da detti gravissimi episodi delittuosi, veniva perpetrato un ennesimo omicidio all'interno dell'ospedale cittadino;

nelle ventiquattrore successive venivano ridotti in fin di vita altri due cittadini, di cui uno all'interno della propria abitazione;

i cinque gravissimi episodi delittuosi verificatisi nell'arco di cinque giorni hanno gettato nel terrore l'intera città di Locri;

gli stessi non sono che l'epilogo di una serie interminabile di delitti, che oramai da tempo vengono impunemente perpetrati a Locri;

nel solo anno 1997 si sono avuti un continuo stillicidio di omicidi e innumerevoli atti di intimidazione mafiosa ai danni di stimati professionisti, imprenditori ed inermi cittadini;

tale situazione ha da tempo superato ogni livello di guardia ed è assolutamente incompatibile con l'esigenza di civile e pacifica convivenza alla quale anche questa comunità ha diritto;

il fenomeno assume dimensione di allarme ancora maggiore, in relazione al fatto che nell'ultimo periodo gli atti criminali e mafiosi hanno interessato anche gli altri centri del circondario e hanno raggiunto per la prima volta anche comunità storicamente immuni da tali episodi [in proposito gli interroganti richiamano i due omicidi in due mesi a Roccella Ionica (Reggio Calabria)];

tutto questo evidenzia una assoluta insufficienza della capacità di contrasto degli organi statuali di prevenzione e repressione e degli organi giudiziari inquirenti operanti nel circondario —:

quali iniziative urgenti intendano adottare al fine di adeguare la capacità di *intelligence* e di contrasto degli apparati statuali, in particolare in relazione all'efficienza degli uffici giudiziari inquirenti del circondario di Locri, al fine di assicurare lo svolgimento di una pacifica convivenza civile nella città di Locri ed in tutto il circondario. (3-01570)

BOVA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

domenica 28 ottobre 1997, durante l'incontro di calcio Locri-Sciaccia, è stato osservato un minuto di raccoglimento per ricordare il boss mafioso Cosimo Cordì, assassinato in un agguato a Locri (Reggio Calabria), lunedì 13 ottobre 1997, da *killer* di una cosca avversa;

notizie di stampa informano che l'arbitro, signor Soraggi di Lucca, sarebbe stato costretto a far osservare ai giocatori delle due squadre un minuto di silenzio;

quanto accaduto allo stadio ha determinato grande sgomento, preoccupazione e tensione nella pubblica opinione della città di Locri e della zona;

dal punto di vista simbolico, quello accaduto allo stadio è un atto gravissimo, una vera e propria violenza, non solo nei confronti delle persone che allo stadio erano andate per assistere alla partita, ma dell'intera comunità locale;

la situazione di grande turbamento dell'ordine pubblico a Locri ha da tempo superato ogni livello di guardia ed è assolutamente incompatibile con l'esigenza di civile e pacifica convivenza alla quale anche la comunità di Locri ha diritto —:

quali urgenti iniziative intenda assumere per individuare chi quel pomeriggio avrebbe « convinto » l'arbitro a imporre il minuto di silenzio, per accertare se, al momento del raccoglimento, fossero presenti allo stadio rappresentanti delle istituzioni, e per restituire alla città e ai suoi abitanti la serenità e la possibilità di una civile e pacifica convivenza. (3-01611)

### **C) Interpellanze e interrogazione:**

#### **(Sezione 3 — Coordinamento delle forze di polizia)**

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'interno, delle finanze, della difesa, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e per le risorse agricole, alimentari e forestali, per sapere — premesso che:

recenti episodi operativi, coinvolgenti reparti della polizia di Stato e dell'arma dei carabinieri, hanno posto in evidenza la carenza di coordinamento e di reciproca identificazione, con conseguenze gravi a carico degli stessi operatori di polizia;

altrettanto recenti esternazioni hanno rivelato il disagio (del comando generale dei Carabinieri, in particolare) per l'insufficiente scambio di informazioni e di idee tra le commissioni parlamentari e le amministrazioni delle forze di polizia soprattutto in merito alle riforme, sia dell'ordinamento, sia del reclutamento, anticipate dallo stesso Governo o dall'iniziativa legislativa dei parlamentari;

è sempre stata preoccupazione centrale del Parlamento e del Governo assicurare, in linea diretta, l'informazione sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché sulle attività delle forze di polizia, in modo da mantenere costantemente aggiornate le dotazioni culturali e conoscitive delle assemblee legislative nell'intento di ottimizzarne le capacità di sindacato ispettivo, di indirizzo e di elaborazione normativa;

venendo meno questo circuito, si vanificano le possibilità di favorire il coordinamento strutturale, operativo, tecnologico ed ordinativo, da ritenere invece condizione irrinunciabile per l'esercizio dell'azione di Governo, in un quadro istituzionale caratterizzato dalla distribuzione tra cinque e più corpi di polizia delle relative competenze (polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, corpo forestale dello Stato, capitanerie di Porto, polizia penitenziaria);

al riguardo, l'interpellante ritiene assai utile la costituzione, in seno a ciascuna delle Camere, di una Commissione speciale (ovvero di un comitato permanente nell'ambito delle Commissioni competenti), cui imputare l'esame dei progetti di legge concernenti il coordinamento tra le diverse forze di polizia, ovvero riflettentisi in qualsiasi modo sul loro ordinamento e sulle loro attività, nonché l'esercizio delle funzioni di indirizzo, di controllo e consultive in materia —:

se il Governo intenda mettere allo studio, d'intesa con le amministrazioni dello Stato interessate e previa ricognizione delle competenze istituzionali distribuite tra le forze di polizia (nonché dei

concorsi richiesti), un progetto per lo snellimento, l'eventuale unificazione e, comunque, il coordinamento delle suddette forze di polizia, onde eliminare da subito le inutili sovrapposizioni, le ingiustificate ridondanze e le dispendiose ripetizioni prodottesi per effetto del progressivo ampliamento delle attività, sia sul territorio, sia sul mare, sia nello spazio;

se il Governo intenda attivare, sotto la responsabilità della Presidenza del Consiglio (o di altra autorità a ciò delegata), riferendone successivamente alle Camere, un comitato paritetico formato da rappresentanti delle amministrazioni dello Stato titolari di poteri di polizia (interno, giustizia, finanze, difesa, agricoltura, ex marina mercantile), che potrà avvalersi della collaborazione dei responsabili dei corpi di polizia dipendenti (polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, polizia penitenziaria, corpo forestale dello Stato, capitanerie di porto) allo scopo di studiare: *a)* l'esperienza finora maturata nell'esercizio del coordinamento, a norma della legge n. 121 del 1981; *b)* la possibile ristrutturazione del detto coordinamento con riferimento particolare ai preminenti teatri operativi (lotta alla criminalità organizzata; presidio del territorio, specie le aree urbane; fasce costiere e bacini marittimi; patrimonio dei beni culturali ed ambientali; zone a rischio di incidenti o di particolare degrado; salute e sicurezza dei lavoratori, e quanto altro), avendo come linea guida la priorità della prevenzione e della previsione, in base al principio che prevenire è più redditizio che reprimere e che è opportuno seguire continuativamente l'evoluzione del rapporto insediamenti umani — territorio, tenendo conto dell'andamento sia dei flussi migratori dalla regione mediterranea sia dello svolgimento di eventi eccezionali, come il Giubileo del 2000 o le Olimpiadi;

se il Governo intenda allegare una « nota aggiuntiva » alla relazione annuale concernente l'attività delle forze di polizia e lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica (previsto dall'articolo 113 della legge n. 121 del 1981), allo scopo di rias-

sumere le valutazioni ed i giudizi conclusivi dell'autorità competente e di richiedere su ciò il pronunciamento delle commissioni parlamentari, con riferimento: *a)* alla evoluzione delle strategie per la sicurezza e per l'ordine pubblico; *b)* al miglioramento del rapporto di collaborazione tra istituzioni civili (centrali e periferiche) e forze di polizia; *c)* al concorso prestato alle amministrazioni centrali e regionali dello Stato in ordine alla rimozione delle cause sociali e strutturali che risultano essere all'origine degli eventi della piccola criminalità e della diffusione della violenza, specie negli ambienti degradati delle aree urbane; *d)* alla evoluzione del coordinamento delle attività di polizia (in primo luogo quelle della prevenzione) ma con riferimento anche alle attività legislative e normative sviluppate dalle singole amministrazioni ed all'impiego della risorsa giovani (leva obbligatoria, volontariato, servizio civile);

se il Governo intenda disporre, ad integrazione della citata relazione sulle forze di polizia, la formulazione di un capitolo aggiuntivo riguardante le valutazioni di qualità e di quantità dei mezzi terrestri, navali ed aerei acquisiti da ciascuna forza di polizia, nonché dei relativi armamenti, dando atto dell'avvenuto coordinamento tecnologico ed operativo con le competenti forze armate (dell'esercito, della marina e della aeronautica) e chiarendo, in termini di investimenti e di spesa di mantenimento e di ammodernamento, l'onere complessivamente gravante sul bilancio di ciascuna amministrazione e forza di polizia.

(2-00271)

« Tassone ».

(31 ottobre 1996).

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro della difesa, per sapere — premesso che diversi esponenti ministeriali hanno fatto riferimento in questi giorni a iniziative di « riordino dell'arma » —:

quali siano queste iniziative;

quale attività di ulteriore coordinamento tra le forze dell'ordine esso intenda promuovere e, soprattutto, quali garanzie di non interferenza politica e partitica esso possa fornire al Parlamento e ai cittadini;

se intendano riferire alla Camera su tutta questa materia, in particolare al fine di dissipare i forti sospetti indotti dall'affermazione dell'onorevole Folena sul fatto che « il sottosegretario Brutti ha agito in stretto contatto con il ministro e con il partito ». Un contatto, quest'ultimo che, ove fosse confermato, costituirebbe la violazione di una corretta deontologia di rapporti tra Governo e parti politiche, e una violazione tanto più grave, considerata la estrema delicatezza della materia.

(2-00777)

« Casini, Mastella ».

(7 novembre 1997).

GASPARRI e ASCIERTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il grande pubblico ha potuto apprendere della stampa più recente, con dovizia di particolari invero insolita (se non addirittura sospetta), di un « gruppo di lavoro Sinisi, per migliorare il coordinamento fra le forze di polizia »;

invece, lo stesso Ministro dell'interno Napolitano ha ancor più recentemente smentito che l'attività di tale gruppo di lavoro sia terminata;

è vivissima fra gli appartenenti all'Arma benemerita la tensione per le citate notizie;

in un Paese civile e democratico l'argomento di un pur sempre auspicabile miglior coordinamento fra le forze di polizia non può certo essere adoperato per nascondere all'opinione pubblica il tentativo, che potrebbe essere in atto, di realizzare una « unificazione strisciante » delle due forze di polizia a competenza generale, velando il dissolvimento delle specificità proprie dell'Arma e dell'autonomia funzionale che, in oltre centottanta anni di storia onusta di onore, ne hanno costantemente caratterizzato la peculiare condizione militare, con gli enunciati provvedimenti di

«razionalizzazione», quali ad esempio l'unificazione delle centrali operative nonché dei numeri di emergenza, eccetera. Sorprendentemente, in questo stesso Paese, tutto o quasi sembrerebbe possa essere realizzato secondo lo slogan della «razionalizzazione», come se prima fosse stato realizzato ben poco di conforme a logica;

invero, qualora un tentativo del genere fosse realmente in atto, ciò non potrebbe che risultare di gravità inaudita e squilibrante rispetto ad assetti delicatissimi, dovendosi in tal caso ritenere che il previsto rafforzamento dei poteri di coordinamento del dipartimento della pubblica sicurezza preluda ad un'accentuazione sempre più forte della dipendenza dell'Arma dal solo, citato organismo, con un contemporaneo disastroso ed inevitabile svuotamento dei naturali vincoli gerarchici-ordinativi con il dicastero della difesa ed un contestuale svilimento della carica di tradizioni e di impegno che tale legame da sempre ha rappresentato e rappresenta;

nessuna norma della vigente legge n. 121 del 1981 autorizza, né in via letterale e neppure interpretativa, tali iniziative, ed è opportuno ormai affermarlo chiaramente. Tale legge, «datata», in quanto a suo tempo dedicata prevalentemente alla polizia di Stato (e ben poco all'Arma) per un contesto storico (superato) di innegabile maggiore attenzione per le difficoltà che, all'epoca, aveva il corpo delle guardie di pubblica sicurezza, non è certo un tabù ed esprime dei moduli di coordinamento (primo fra tutti, ad esempio, la figura del capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, che, insieme dovrebbe essere «coordinato e coordinatore»), che, forse, prima di tentare di applicarli con sorprendente e rinnovato vigore, sarebbe opportuno e necessario ripensare approfonditamente;

per i consueti segnali di assoluta dignità ed equilibrio che, sullo specifico, delicato argomento, sinora provengono dagli oltre centodiecimila diretti interessati, è logico nonché rispettoso offrire il mede-

simo trattamento ad una istituzione che merita il massimo rispetto —:

se intenda confermare o meno che sullo specifico argomento nessuna decisione verrà presa dal Governo e, principalmente, dal dicastero dell'interno, se non previa, doverosa intesa con gli organismi del Cocer e del comando generale dell'Arma dei carabinieri, nella coscienza che qualsiasi intervento «d'autorità» pubblicizzato, euristicamente, quale formula per ridare fiato al coordinamento ma che, in realtà, nasconda l'intento di incidere l'istituzione dell'Arma, non potrebbe che risultare un fallimento, e ben misero, in quanto non accettabile dagli uomini tenuti a realizzarlo, e dunque additato all'attenzione della pubblica opinione;

se non intenda, prima di attualizzare le misure enunciate (o affidarle all'esame del Parlamento, se da attuare in via legislativa), porre invece allo studio approfondite modifiche al «coordinamento» che, così come disegnato dalla legge n. 121 del 1981, mortificando come esposto, ad esempio, il principio della «pari dignità» fra le forze di polizia, porta al suo stesso interno i motivi della sua tanto mediocre riuscita. Non si può certamente ritenere, già sul solo piano del buon senso e senza ricorrere a macchinose e controvertibili costruzioni pseudo-tecniche, quali risultano alcuni passaggi pubblicizzati del «gruppo di lavoro Sinisi», che personale il quale si trovi a percorrere carriere analoghe ed equivalenti in modo parallelo accetti di buon grado ed a ogni livello posizioni «coordinanti» ovvero «coordinate» per il solo fatto di avere a suo tempo scelto l'uniforme e le connesse tradizioni che riteneva più vicine ai propri sentimenti. (3-00981)

(11 aprile 1997).

**(Interpellanze non iscritte all'ordine del giorno e vertenti sullo stesso argomento).**

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

la situazione dell'ordine pubblico nel Meridione è non solo drammatica, ma ri

schia di innescare un processo di destabilizzazione mai riscontrato sinora;

la criminalità organizzata controlla ormai la maggior parte del territorio, definendone gli assetti e stabilendo addirittura « tangenti » (il famigerato « pizzo ») a carico di commercianti, imprenditori economici ed altre categorie professionali e non;

le incursioni ed i drammatici fatti di sangue nel napoletano e nei paesi calabresi (come l'omicidio allo stadio a Soriano Calabro) sono sempre di più all'ordine del giorno e coinvolgono semplici cittadini, vittime innocenti, anche bambini;

l'impiego delle forze armate, come l'interpellante aveva previsto in un intervento svoltosi alla Camera in occasione dell'esame del provvedimento sull'invio dell'esercito nel napoletano, nonostante l'impegno dei giovani alle armi, non ha dato i risultati sperati, risultati raggiungibili soltanto con la riqualificazione delle forze dell'ordine, la revisione della legge n. 121 del 1981 ed un miglior coordinamento delle stesse forze di polizia;

anche uffici istituzionali, come la procura della Repubblica di Palmi, sono obiettivo della malavita (la stessa procura di cui si è detto è stata « visitata » di notte da malviventi e gli stessi magistrati, come il procuratore di Palmi, dottor Costa — che si segnala per il suo impegno e capacità professionali nel grosso e delicato compito —, manifestano il loro disagio rispetto alla debolezza e latitanza degli organi cui è demandata la vigilanza di obiettivi e cittadini —:

quali nuove iniziative, anche legislative, intenda assumere per il superamento della citata legge n. 121, e per l'istituzione o la riforma delle scuole che qualificano gli investigatori;

cosa si stia facendo per giungere ad un vero coordinamento di tutte le forze di polizia, semplificando le procedure e specificando le competenze, considerato che il citato coordinamento già è carente all'interno delle singole forze di polizia, ove la proliferazione di sigle e reparti (Ucigos, Dia, Ros, eccetera) non ha fatto altro che

creare — ad avviso dell'interpellante — disordine, confusione e superstipendiati.

(2-00661)

« Tassone ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

Il sostituto procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, dottor Boemi, ha chiesto, dopo la decisione del Governo di inviare l'esercito nell'area napoletana, l'invio dei soldati anche in Calabria, così rinnovando l'« operazione Riace »;

tale richiesta oggettivamente è determinata da una situazione sempre più delicata, difficile e grave dell'ordine pubblico in Calabria, che registra il continuo imperversare della criminalità organizzata, che controlla ormai interi territori;

l'intervento delle forze armate è limitato nel tempo e, quindi, anche recupero all'attività investigativa di carabinieri, polizia di Stato e guardia di finanza è limitata nel tempo;

in passato le varie operazioni « Partenope I », « Vespri Siciliani », « Riace » sono serviti al momento come deterrente per azioni di microcriminalità, avendo fatto i nostri soldati il loro dovere ed un ottimo lavoro che fa loro onore;

le nostre forze armate possono essere impiegate solo eccezionalmente per interventi di ordine pubblico nel territorio e, nella specie, per presidiare strutture a rischio;

le nostre forze dell'ordine sono per quantità fra le più numerose del mondo —:

se il Governo intenda assumere iniziative forti per superare la legge n. 121 del 1981, che non ha dato i risultati sperati sia sul terreno del coordinamento, sia su quello dell'addestramento e della qualificazione del personale da impiegare nelle investigazioni; l'interpellante ritiene che la criminalità non si debella con il solo intervento delle forze armate, ma che debba intervenire una forte azione di prevenzione

sia sul terreno dell'ordine pubblico sia su quello dello sviluppo che riduca la disoccupazione e guadagni per molti giovani il loro pieno inserimento nella società.

(2-00614)

« Tassone ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

la situazione del coordinamento tra le forze di polizia è stata sempre posta all'attenzione del Paese con grande forza anche nell'esigenza di un superamento della legge di riforma delle forze di polizia, la n. 121 del 1981;

le esigenze di coordinamento passano attraverso la ridefinizione dei ruoli e dei compiti tra le varie forze di polizia e soprattutto attraverso l'attribuzione di specifiche competenze tra carabinieri, polizia di Stato, guardia di finanza, capitaneria di porto, guardia forestale e polizia penitenziaria, onde evitare sovrapposizioni, interferenze, sconfinamenti nell'attività di prevenzione, di investigazione e di repressione della criminalità;

il superamento della riforma del 1981 deve rivolgersi soprattutto alla qualificazione professionale di strutture investigative, all'addestramento dove il rapporto tra quantità e qualità va equilibrato nel momento in cui si ravvisa in questo senso un chiaro squilibrio;

il coordinamento riguarda anche l'interno di alcune forze di polizia dove la proliferazione di miriadi di sigle (Digos, Ucigos, eccetera) non aiuta a rendere produttive le risorse impiegate in favore delle forze dell'ordine che in Italia sono tra le più numerose nel mondo sempre per quantità;

dopo che è caduto il disegno della smilitarizzazione oggi sembra prendere il

sopravvento l'obiettivo di fare dell'Arma la quarta forza armata;

bisogna, però, chiarire i termini e le modalità, soprattutto in riferimento alle competenze dell'Arma dei carabinieri sia come struttura delle forze armate, anche nell'ambito della riforma, sia nella sua funzione di forza di polizia. In questo quadro non è irrilevante come si arriva alla nomina del comandante generale e la progressione delle carriere degli ufficiali e sottoufficiali. Se tutto questo non avviene, allora si opera in direzione di una riforma di facciata con grande approssimazione e con pericolose ed incalcolabili conseguenze sul piano operativo —:

quale sia il modo con cui il Governo ha aderito in sede di approvazione del disegno di legge finanziaria al Senato, dove avrebbe dato l'assenso attraverso il sottosegretario Brutti, affinché l'Arma dei carabinieri non fosse più la prima Arma dell'esercito, ma sottoposta al capo di stato maggiore della difesa, tenuto conto che tale scelta, enfatizzata dallo stesso sottosegretario Brutti e non sappiamo con quali poteri e con quale delega, è stata bloccata dal Consiglio dei Ministri. Si osservi inoltre che da questa vicenda, estremamente preoccupante, si evince il vuoto politico in questa materia da parte del Governo; si registrano le divisioni all'interno del Governo e cioè tra il Ministro dell'interno e quello della difesa; si registra ulteriormente il pressapochismo, l'assenza di una chiara visione politica in riferimento alla necessità di riformare, qualificare le nostre forze di polizia sulla base anche delle ultime vicende che hanno visto il loro sacrificio, la loro abnegazione ed in rapporto a questo si lamentano le grandi insufficienze di direzione e di gestione.

(2-00771)

« Tassone ».

*INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA*

---

**(Sezione 1 – Interventi nei confronti della magistratura – I)**

CREMA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere – premesso che:

l'intervista rilasciata domenica 22 febbraio 1998 dal magistrato Gherardo Colombo ad un noto quotidiano è solo l'ultimo atto, in ordine di tempo, ma anche il più eclatante, di una polemica dai toni variamente accesi, ormai in corso da tempo, tra potere politico e potere giudiziario;

lo scontro in atto, al di là delle sortite individuali talvolta oggetto di tardive reprimende, ha di fatto prodotto una riduzione dell'intervento della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali in materia di giustizia (separazione delle carriere, divisione funzionale del Consiglio superiore della magistratura) fino alla sua auspicata esclusione dalla proposta di riforma costituzionale attualmente in discussione;

più in generale, si è registrato, negli ultimi tempi, un progressivo presenzialismo di alcuni magistrati, che si sono appropriati di spazi più adatti a tuttologi od *opinion makers*: dalla automatica bocciatura di ogni proposta di depenalizzazione di alcuni anacronistici reati, alla prescrizione a mezzo sentenza di cure mediche specifiche –;

quale politica il Governo intenda attuare affinché sia posto un argine alle

continue ingerenze di alcuni settori della magistratura, che rischiano di delegittimare nell'opinione pubblica il Governo e il Parlamento. (3-02005)

(24 febbraio 1998).

**(Sezione 2 – Intervista rilasciata dal dottor Gherardo Colombo)**

BIONDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri* – Per sapere:

quale sia la valutazione del Governo in ordine all'intervista rilasciata dal pubblico ministero di Milano, dottor Colombo, apparsa su alcuni organi di stampa, con particolare riferimento a quanto successivamente dichiarato al riguardo, e riportato dalla stampa, dal Procuratore capo di Milano (« un elemento di dibattito »), dal senatore Salvi (un'espressione di « fanatismo farneticante » tale da integrare gli estremi di calunnia e di diffamazione oltre che un'illecita interferenza volta ad impedire le riforme istituzionali), dal Vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura professor Grosso (un « superamento dei limiti » tale da costituire una violazione dell'ordine disciplinare); e, in particolare, quale giudizio esprima circa l'affermazione che le istituzioni si dividerebbero in ricattati e ricattatori. (3-02006)

(24 febbraio 1998).

**(Sezione 3 – Interventi nei confronti della magistratura – II)**

ANEDDA e ARMAROLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

le recenti dichiarazioni del pubblico ministero di Milano Gherardo Colombo, riportate dai principali organi di informazione e avallate da alcuni suoi famosi colleghi, sono di tenore tale da coinvolgere la magistratura in un ruolo antagonista nei confronti del Parlamento e del suo lavoro;

in ragione del prestigio e dell'autorevolezza dei magistrati interessati, risulta evidente il grande peso che le loro dichiarazioni e le loro prese di posizione rivestono anche nei confronti dell'opinione pubblica;

l'azione disciplinare avviata dal Ministro di grazia e giustizia nei confronti del pubblico ministero Colombo ha subito determinato una forte azione di solidarietà, anch'essa condizionante, da parte di vasti ambienti del mondo giudiziario, mentre il procuratore capo di Milano, il dottor Borelli, ha rilanciato con forza il problema della piena libertà di espressione dei magistrati anche quando si ponga in posizione di contrasto con il Parlamento e con il Governo —:

in quale modo ritenga opportuno arginare tali violenti attacchi, che rappresentano un palese sconfinamento dai ruoli costituzionalmente previsti, al fine di evitare pesanti condizionamenti sulle scelte e sulle decisioni attraverso pressioni dirette e indirette o attraverso appelli alla pubblica opinione;

considerando che il problema non è da circoscrivere solamente al caso Colombo, che pure risulta essere emblematico e di particolare gravità, se non si ritenga opportuno investire in una riflessione seria e approfondita sulla vicenda rappresentata il Consiglio superiore della magistratura, nonché lo stesso Capo dello

Stato nella sua veste di presidente dell'organo di autogoverno della magistratura.  
(3-02007)

(24 febbraio 1998).

**(Sezione 4 – Interventi per il miglioramento del servizio sanitario pubblico)**

MANCA e SBARBATI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la polemica e lo scontro verbale avvenuto in diretta televisiva sabato sera, durante lo *show* « Per tutta la vita », tra il conduttore Fabrizio Frizzi e il Ministro della sanità Rosy Bindi, pone al centro dell'attenzione il nodo spinoso del servizio sanitario pubblico, del quale ancora una volta sono state denunciate mancanze e colpe (in questo specifico caso tutte da verificare) che viene colpevolizzato colpendo direttamente migliaia di operatori del settore e dando un'immagine di inefficienza generale del servizio pubblico —:

come il Governo intenda portare avanti, nell'ambito delle più generali riforme che il Paese attende dopo l'avviato risanamento economico, il miglioramento del servizio sanitario pubblico rendendolo competitivo, per standard e qualità, a livello europeo e restituendo la necessaria dignità di lavoratori alle migliaia di operatori del settore, medici, paramedici e personale tecnico, che spesso, con enormi sacrifici personali, forniscono un fondamentale servizio al Paese. (3-02008)

(24 febbraio 1998).

**(Sezione 5 – Provvedimenti in favore dei minori)**

GALATI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

ancora una volta la cronaca ha riportato la drammatica vicenda del ritrovamento del corpicino morto di una bam-

bina appena nata abbandonata in un casonetto nei pressi della stazione centrale di Milano;

il Governo il 24 settembre 1996, in risposta ad una interrogazione, aveva annunciato l'imminente avvio di una campagna informativa attraverso spot televisivi, la diffusione di un opuscolo sui diritti delle gestanti e, soprattutto, l'adozione di un documento contenente linee guida per la realizzazione di interventi urgenti in favore della popolazione minorile —:

quali atti e iniziative urgenti il Governo abbia adottato o intenda adottare affinché le azioni individuate nel citato documento non rimangano sulla carta, come è accaduto fino ad oggi favorendo questi terribili crimini contro la vita.

(3-02009)

(24 febbraio 1998).

**(Sezione 6 — Privatizzazione delle imprese pubbliche)**

NESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

se, in relazione alle recenti polemiche sull'accentramento di potere privato che si è venuto a creare in grandi gruppi già di proprietà dello Stato, non ritenga necessario un generale ripensamento su tutta la politica della privatizzazione delle imprese di proprietà pubblica, con particolare riguardo a quei gruppi industriali, finanziari e di servizi, nei quali è racchiuso un grande patrimonio umano, tecnologico e scientifico, che appartiene alla comunità nazionale e che deve al contrario essere valorizzato ed ampliato, nel superiore interesse del Paese.

(3-02010)

(24 febbraio 1998).

BIASCO e GUERRA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

quali siano gli intendimenti del Governo in ordine all'attuazione del programma di privatizzazione delle imprese

pubbliche e quali misure intenda adottare al fine di garantire che nei processi di privatizzazione vengano adeguatamente protetti gli interessi dei piccoli risparmiatori.

(3-02011)

(24 febbraio 1998).

SORO, MORGANDO, PASETTO e BOC-  
CIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la prima fase della privatizzazione delle imprese pubbliche ha prodotto cambiamenti importanti nello scenario economico italiano;

le scelte di liberalizzazione dell'economia, di allargamento dei mercati finanziari e dei capitali, l'eliminazione di qualsiasi regime monopolistico devono restare un punto fermo nella politica del Governo;

occorre fare una seria riflessione sugli effetti prodotti dalla prima fase di privatizzazione delle imprese pubbliche nel nostro Paese —:

quali siano gli effetti della privatizzazione delle imprese pubbliche sul mercato e sulla concorrenza e, in tale quadro, se ritenga adeguata la normativa vigente in materia di governo delle società quotate in borsa ed in materia di tutela della presenza dell'industria italiana nelle aree considerate strategicamente rilevanti.

(3-02012)

(24 febbraio 1998).

GIANCARLO GIORGETTI e ROSCIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

in tutto il mondo occidentale il processo di privatizzazione delle imprese pubbliche è stato occasione per promuovere la partecipazione dei cittadini e per migliorare l'efficienza nell'erogazione dei servizi pubblici;

in Italia i grossi casi di privatizzazione, ad esempio Telecom-Italia, sono stati utilizzati dal Governo per tappare i

buchi causati dai soliti carrozzoni di Stato dell'Iri;

lungi dal creare « public companies » di fatto è stato agevolato il controllo di queste società privatizzate da parte dei soliti gruppi di potere economico italiano, per altro con esborsi finanziari modesti —:

nel momento in cui il Governo procederà alla privatizzazione di Enel e delle Poste, quali garanzie ritenga, alla luce

dell'esperienza vissuta, di dovere assumere per giungere a un vero « capitalismo democratico » senza beneficiare ristretti gruppi di potere, e se non ritenga che sia necessario creare condizioni di concorrenza prima della cessione dei pacchetti azionari, evitando così la possibilità di fare subentrare monopoli privati ai monopoli pubblici.

(3-02013)

(24 febbraio 1998).

*DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA  
CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI  
ALBANIA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER  
EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPO-  
STE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE  
LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO, FATTA A TIRANA  
IL 12 DICEMBRE 1994 (2070)*

---

**(A.C. 2070 — sezione 1)**

ARTICOLI 1, 2 E 3 DEL DISEGNO DI  
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMI-  
SSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GO-  
VERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica di Albania ed il Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per

prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Tirana il 12 dicembre 1994.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRAT-  
TATO DI AMICIZIA E COLLABORAZIONE TRA LA REPUB-  
BLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI ALBANIA, CON SCAM-  
BIO DI LETTERE ESPLICATIVO DELL'ARTICOLO 19, FATTO  
A ROMA IL 13 OTTOBRE 1995 (2812)*

---

**(A.C. 2812 — sezione 1)**

**ARTICOLI 1, 2, 3 E 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, con scambio di lettere esplicative dell'articolo 19, fatto a Roma il 13 ottobre 1995.

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 24 del Trattato stesso.

**ART. 3.**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 10 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**ART. 4.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*PROGETTO DI LEGGE: S. 671-890 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'ALBANIA, FATTO A TIRANA IL 12 SETTEMBRE 1994 (APPROVATO, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO) (3097)*

---

**(A.C. 3097 — sezione 1)**

**ARTICOLI 1, 2, 3 E 4 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, fatto a Tirana il 12 settembre 1994.

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

**ART. 3.**

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 522 milioni per l'anno 1997 ed in lire 448 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**ART. 4.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 977 — RATIFICA ED ESECUZIONE  
DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITA-  
LIANA ED IL GOVERNO DI ALBANIA RELATIVO AI SERVIZI  
AEREI, CON ALLEGATO, FATTO A TIRANA IL 18 DICEMBRE  
1992 (APPROVATO DAL SENATO) (3102)*

---

**(A.C. 3102 — sezione 1)**

ARTICOLI 1, 2 E 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Albania relativo ai servizi aerei, con allegato, fatto a Tirana il 18 dicembre 1992.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 1281 — RATIFICA ED ESECUZIONE  
DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE FRA IL MINISTERO  
DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL MINI-  
STERO DELLA DIFESA E DELL'AVIAZIONE DEL REGNO  
DELL'ARABIA SAUDITA, FATTO NELLA CITTÀ MILITARE  
DI RE KHALID IL 17 FEBBRAIO 1993 (APPROVATO DAL  
SENATO) (3817)*

---

**(A.C. 3817 — sezione 1)**

ARTICOLI 1, 2, 3 E 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

## ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione fra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa e dell'aviazione del Regno dell'Arabia Saudita, fatto nella Città militare di Re Khalid il 17 febbraio 1993.

## ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

## ART. 3

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 23 milioni annue per ciascuno degli anni 1996 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*PROGETTO DI LEGGE COSTITUZIONALE: REVISIONE  
DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE (3931)*

---

**(AC 3931 – Sezione 1)****ARTICOLO 1 DEL PROGETTO DI LEGGE  
COSTITUZIONALE NEL TESTO RISUL-  
TANTE DALLA PRONUNCIA DELLA  
COMMISSIONE****ART. 1.**

1. La parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente:

**« PARTE SECONDA****ORDINAMENTO FEDERALE  
DELLA REPUBBLICA****TITOLO I****COMUNE, PROVINCIA,  
REGIONE, STATO****ART. 55.**

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province e le Regioni sono enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la Capitale della Repubblica.

**EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI  
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI  
ALL'ARTICOLO 55 DEL TESTO COSTI-  
TUZIONALE.****ART. 55.**

*Sostituire i commi primo e secondo con i seguenti:*

La Repubblica è costituita dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni.

La Repubblica assume inoltre le formazioni sociali come elementi costitutivi dell'ordinamento della comunità nazionale.

La Repubblica garantisce l'esercizio delle libertà e dei diritti costituzionalmente protetti a favore dei singoli e delle formazioni sociali secondo le disposizioni della parte prima della Costituzione e delle leggi attuative della medesima.

**55. 95.** (C. 55. 33.)

Benedetti Valentini.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

La Repubblica si articola in Comuni, Province, Regioni e Stato.

È compito fondamentale dello Stato, nelle forme e nei limiti della Costituzione, garantire l'esercizio delle libertà e dei diritti delle persone e degli enti, tutelarne le conseguenti situazioni giuridiche e disciplinarne i rapporti.

**55. 76.** (C. 55. 63.)

Cananzi, Abbate, Borrometi, Guarino, Ferrari, Scantamburlo, Giacalone, Riva, Monaco, Boccia, Cambursano, Albanese, Saonara, Ricci, Giovanni Bianchi, Ruggeri.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

La Repubblica è una entità costituzionale propria, autonoma e sovrana e la sua esistenza e potestà è indipendente da or-

gani diversi da essa, ancorché costituita formalmente e giuridicamente dai comuni, dalle regioni e dallo Stato.

**55. 80.** (C. 55. 4007.)

Malavenda.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

La Repubblica è costituita dai comuni e dalle regioni.

**55. 78.** (C. 55. 4009.)

Malavenda.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Regioni, e dallo Stato. I Comuni limitrofi possono costituire delle Province per svolgere congiuntamente i propri compiti, secondo i principi stabiliti con legge dello Stato approvata con l'assenso del Senato della Repubblica.

**55. 10.** (C. 55. 2222.)

D'Amico, Manca, Rivera, Mangiacavallo, Negri, La Malfa.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

La Repubblica è costituita dalle comunità locali delle quali riconosce e promuove la piena autonomia.

**55. 25.** (\* C. 55. 2262 e S. 55. 59.)

Fontan, Maroni, Fontanini.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

La Repubblica è composta dai Comuni, dalle Regioni e dallo Stato, che concorrono a formare l'unione politica della Repubblica. Essi sono enti autonomi con propri

poteri e funzioni secondo le disposizioni stabilite dalla Costituzione.

**55. 86.** (C. 55. 2904.)

Taradash, Parenti, Maiolo, Amato, Baiamonte, Bicocchi, Biondi, Cavanna Scirea, Collavini, Errigo, Filocamo, Fragalà, Landi, Marinacci, Martino, Masi, Maticena, Matrangola, Melograni, Niccolini, Palmizio, Palumbo, Rivolta, Rossetto, Savelli, Scarpa Bonazza Buora.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

La Repubblica è costituita dalle Regioni; ogni Regione è costituita dalle Province.

**55. 24.** (C. 55. 2270.)

Bianchi Clerici, Borghezio.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

La Repubblica è costituita dalle Regioni; ogni Regione è ripartita in Comuni.

**55. 23.** (C. 55. 2271.)

Bianchi Clerici, Borghezio.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

La Repubblica è costituita dalle Regioni; ogni Regione è costituita dai Comuni.

**55. 22.** (C. 55. 2272.)

Bianchi Clerici, Borghezio.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

La Repubblica è composta dalle Regioni; ogni Regione è composta dai Comuni.

**55. 21.** (C. 55. 2273.)

Bianchi Clerici, Borghezio.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

La Repubblica è formata dalle Regioni; ogni Regione è formata dai Comuni.

**55. 20.** (C. 55. 2274.)  
Bianchi Clerici, Borghezio.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

La Repubblica è costituita dalle Regioni; ogni Regione è formata dai Comuni.

**55. 19.** (C. 55. 2275.)  
Bianchi Clerici, Borghezio.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

La Repubblica è formata dalle Regioni; ogni Regione è costituita dai Comuni.

**55. 17.** (C. 55. 2281.)  
Bianchi Clerici, Borghezio.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

La Repubblica è ripartita in Regioni; ogni Regione è costituita dai Comuni.

**55. 37.** (C. 55. 2282.)  
Bianchi Clerici, Borghezio.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

La Repubblica è costituita dalle Regioni; ogni Regione è ripartita in Province e Comuni.

**55. 36.** (C. 55. 2269.)  
Bianchi Clerici, Borghezio.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

La Repubblica è costituita dalle Regioni; ogni Regione è conformata dalle Province e dai Comuni.

**55. 35.** (C. 55. 2276.)  
Bianchi Clerici, Borghezio.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

La Repubblica è costituita dalle Regioni; ogni Regione è composta dalle Province e dai Comuni.

**55. 34.** (C. 55. 2278.)  
Bianchi Clerici, Borghezio.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

La Repubblica è costituita dalle Regioni; ogni Regione è costituita dalle Province e dai Comuni.

**55. 33.** (C. 55. 2279.)  
Bianchi Clerici, Borghezio.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

La Repubblica è composta dalle Regioni; ogni Regione è composta dalle Province e dai Comuni.

**55. 32.** (C. 55. 2277.)  
Bianchi Clerici, Borghezio.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

La Repubblica è formata dalle Regioni; ogni Regione è costituita dalle Province e dai Comuni.

**55. 31.** (C. 55. 2280.)  
Bianchi Clerici, Borghezio.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

La Repubblica è costituita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti territoriali autonomi, che sono dotati di propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

**55. 102.** (C. 55. 2201.)  
Carmelo Carrara, Sanza, Teresio Delfino, Tassone.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

Lo Stato repubblicano è costituito dai Comuni, dalle Province, dalle città metropolitane e dalle Regioni.

**55. 72.** (\*C. 55. 6 e \*S. 55. 20)  
Armando Cossutta, Diliberto, Bertinotti.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

La Repubblica si riparte in Comuni, Province e Regioni.

**55. 94.** (\* C. 55. 2905.)  
Spini, Olivo, Pittella, Giacco, Carli, Di Bisceglie.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

La Repubblica è uno Stato federale costituito dai Comuni, dalle Province e dalle Regioni.

**55. 55** (C. 55. 40.)  
Palma.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

La Repubblica Italiana si riparte in Stato centrale, Regioni e Comuni.

**55. 68.** (\* C. 55. 2235.)  
Crema, Boselli, Sergio Fumagalli, Ceremigna, Leone Delfino, Villetti, Brancati.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

La Repubblica federale è costituita dai Comuni e dalle Regioni.

**55. 30.** (S. 55. 800)  
Fontan.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

La Repubblica, nella sua unità politica, è articolata in Comuni, Province, Regioni e Stato.

**55. 77.** (C. 55. 4006.)  
Malavenda.

*Al primo comma, dopo la parola: Repubblica aggiungere la seguente: federale.*

*Conseguentemente, allo stesso comma, sostituire la parola: Stato con la seguente: Federazione.*

**55. 100.** (C. 55. 30.)  
Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

*Al primo comma, sostituire la parola: costituita con la seguente: formata.*

**55. 50.** (C. 55. 2284.)  
Alborghetti, Anghinoni.

*Al primo comma, dopo le parole: è costituita aggiungere le seguenti: dalle comunità locali che sono rappresentate.*

\* **55. 12.** (\* C. 55. 52.)  
Crema, Sergio Fumagalli.

*Al primo comma, dopo le parole: è costituita aggiungere le seguenti: dalle comunità locali che sono rappresentate.*

\* **55. 51.** (\* C. 55. 59.)  
Alborghetti.

*Al primo comma, sostituire le parole: dai Comuni, dalle Province, dalle Regioni con le seguenti: dai Corpi sociali organizzati, dalle Autonomie funzionali, dagli Enti territoriali.*

**55. 123** (ex C. 55. 2311)  
Pivetti.

*Al primo comma, sopprimere le parole: dalle Province.*

*Conseguentemente, sopprimere, al secondo comma, sopprimere le parole: le Province;*

Ogni Regione provvederà ad istituire enti territoriali autonomi intermedi incaricati della gestione amministrativa nelle materie interessanti aree sovracomunali

**55. 56.** (C. 55. 2234 e C 55. 8)

Negri.

*Al primo comma, sopprimere le parole: dalle province.*

*Conseguentemente:*

*sopprimere, nella rubrica del titolo I, la parola: provincia;*

*in tutti i restanti articoli, sopprimere la parola: province.*

**55. 67.** (C. 55. 2234.)

Crema, Boselli, Fumagalli, Cere-  
migna, Leone Delfino, Villetti,  
Brancati.

*Al primo comma e ovunque ricorra nel testo sopprimere le parole: province.*

**55. 98.** (\*S. 55. 49)

Calderisi.

*Al primo comma, sopprimere le parole: dalle Province.*

**\*55. 9.** (C. 55. 43.)

Masi, Bicocchi, Pozza Tasca.

*Al primo comma, sopprimere le parole: dalle Province.*

**\*55. 99.** (\*S. 55. 24)

Taradash, Giovine, Colletti.

*Al primo comma sopprimere le parole: delle Province.*

**\*55. 137.**

Martino, Savelli, Masi, Acierno, Aleffi, Amato, Baiamonte, Becchetti, Bicocchi, Biondi, Burani Procaccini, Cola, Collavini, Colletti, Conte, Di Comite, Divella, Errigo, Fei, Filocamo, Fiori, Fragalà, Fratta Pasini, Frau, Giannattasio, Gramazio, Landi di Chiavenna, Lavagnini, Leone, Maiolo, Marinacci, Marzano, Masiero, Maticena, Matranga, Melograni, Nan, Nicolini, Palmizio, Palumbo, Parenti, Piva, Pozza Tasca, Rivelli, Rivolta, Rossetto, Savarese, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Serra, Stagno d'Alcontres, Taborelli, Taradash, Tarditi, Viale.

*Al primo comma, sopprimere le parole: dalle Province.*

**\*55. 27.** (\*\* C. 55. 2285.)

Bampo, Bianchi Clerici.

*Al primo comma, sostituire le parole: dalle Province, dalle Regioni e dallo Stato, con le seguenti: e dalle Regioni.*

**55. 28.** (C. 55. 2283.)

Bianchi Clerici, Borghezio.

SUBEMENDAMENTI  
ALL'EMENDAMENTO 55.1100  
DELLA COMMISSIONE

*Sostituire le parole: o dalle Città metropolitane con le seguenti:, dalle aree metropolitane, dalle comunità montane, dai liberi consorzi di comuni,*

*Consequentemente*

*Al medesimo articolo 55, al secondo comma, sostituire le parole:* le Città metropolitane *con le seguenti:* le aree metropolitane, le comunità montane, i liberi consorzi di comuni

*all'articolo 56:*

*Al primo comma, ovunque ricorrano, sostituire le parole:* o Città metropolitane *con le seguenti:*, le aree metropolitane, le comunità montane, i liberi consorzi di comuni;

*Al secondo comma, sostituire le parole:* o alle Città metropolitane *con le seguenti:*, alle aree metropolitane, alle comunità montane, ai liberi consorzi di comuni;

*all'ultimo comma, sostituire le parole:* Città metropolitane *con le seguenti:*, aree metropolitane, comunità montane, liberi consorzi di comuni

*All'articolo 58:*

*all'ultimo comma, sostituire le parole:* delle Città metropolitane *con le seguenti:*, delle aree metropolitane, delle comunità montane, dei liberi consorzi di comuni;

*All'articolo 59 al secondo comma, sostituire le parole:* una Città metropolitana *con le seguenti:*, una area metropolitana, una comunità montana, un libero consorzio di comuni;

*All'articolo 60, quarto comma, lettera c), sostituire le parole:* Città metropolitane *con le seguenti:* aree metropolitane, delle comunità montane, dei liberi consorzi di comuni

*All'articolo 62:*

*Al primo comma, sostituire le parole:* le Città metropolitane *con le seguenti:* le aree metropolitane, le comunità montane, i liberi consorzi di comuni;

*Al secondo comma, sostituire le parole:* le Città metropolitane *con le seguenti:* le aree metropolitane, le comunità montane, i liberi consorzi di comuni;

*Al terzo comma, ovunque ricorrano, sostituire le parole:* Città metropolitane *con le seguenti:* aree metropolitane, comunità montane, liberi consorzi di comuni;

*Al quarto comma, sostituire le parole:* Città metropolitane *con le seguenti:* aree metropolitane, comunità montane, liberi consorzi di comuni;

*Al quinto comma, primo periodo, sostituire le parole:* la Città metropolitana *con le seguenti:* l'area metropolitana, la comunità montana, il libero consorzio di comuni, *e al secondo periodo, sostituire le parole:* e alle Città metropolitane *con le seguenti:* e alle aree metropolitane, alle comunità montane, ai liberi consorzi di comuni;

*Al sesto comma, sostituire le parole:* alle Città metropolitane *con le seguenti:* alle aree metropolitane, alle comunità montane, ai liberi consorzi di comuni

*all'ultimo comma, sostituire le parole:* dalle Città metropolitane *con le seguenti:* dalle aree metropolitane, dalle comunità montane, dai liberi consorzi di comuni;

*all'articolo 63, all'ultimo comma, sostituire le parole:* delle Città metropolitane o delle Province o dei Comuni interessati *con le seguenti:* delle aree metropolitane, delle comunità montane, dei liberi consorzi di comuni, delle Province, dei Comuni interessati.

**0. 55. 1100. 5**

Comino.

*Sostituire le parole:* o dalle Città metropolitane *con le seguenti:* dalle aree metropolitane, dalle comunità montane,

*Consequentemente*

*Al medesimo articolo 55, al secondo comma, sostituire le parole:* le Città metropolitane *con le seguenti:* le aree metropolitane, le comunità montane,

*All'articolo 56:*

*Al primo comma, ovunque ricorrano, sostituire le parole: o Città metropolitane con le seguenti:, le aree metropolitane, le comunità montane;*

*Al secondo comma, sostituire le parole: o alle Città metropolitane con le seguenti:, alle aree metropolitane, alle comunità montane;*

*all'ultimo comma, sostituire le parole: Città metropolitane con le seguenti:, aree metropolitane, comunità montane,*

*All'articolo 58, all'ultimo comma, sostituire le parole: delle Città metropolitane con le seguenti:, delle aree metropolitane, delle comunità montane;*

*All'articolo 59 al secondo comma, sostituire le parole: una Città metropolitana con le seguenti:, una area metropolitana, una comunità montana;*

*All'articolo 60, quarto comma, lettera c), sostituire le parole: Città metropolitane con le seguenti: aree metropolitane, delle comunità montane,*

*All'articolo 62:*

*Al primo comma, sostituire le parole: le Città metropolitane con le seguenti: le aree metropolitane, le comunità montane;*

*Al secondo comma, sostituire le parole: le Città metropolitane con le seguenti: le aree metropolitane, le comunità montane;*

*Al terzo comma, ovunque ricorrano, sostituire le parole: Città metropolitane con le seguenti: aree metropolitane, comunità montane;*

*Al quarto comma, sostituire le parole: Città metropolitane con le seguenti: aree metropolitane, comunità montane;*

*Al quinto comma, primo periodo, sostituire le parole: la Città metropolitana con le seguenti: l'area metropolitana, la comunità montana, e al secondo periodo, sostituire le parole: e alle Città metropolitane con le seguenti: e alle aree metropolitane, alle comunità montane;*

*Al sesto comma, sostituire le parole: alle Città metropolitane con le seguenti: alle aree metropolitane, alle comunità montane;*

*all'ultimo comma, sostituire le parole: dalle Città metropolitane con le seguenti: dalle aree metropolitane, dalle comunità montane;*

*all'articolo 63, all'ultimo comma, sostituire le parole: delle Città metropolitane o delle Province o dei Comuni interessati con le seguenti: delle aree metropolitane, delle comunità montane, delle Province, dei Comuni interessati.*

**0. 55. 1100. 2**

Comino.

*Sostituire le parole: o dalle Città metropolitane con le seguenti:, dalle Città metropolitane, dalle comunità montane, dai liberi consorzi di comuni,.*

*Conseguentemente:*

*Al medesimo articolo 55, al secondo comma, dopo le parole: le Città metropolitane aggiungere le seguenti: , le comunità montane, i liberi consorzi di comuni*

*All'articolo 56:*

*Al primo comma, ovunque ricorra, dopo la parola: Province aggiungere le seguenti:, Città metropolitane, comunità montane, liberi consorzi di comuni;*

*Al secondo comma, dopo le parole: le Province aggiungere le seguenti: , alle Città metropolitane, alle comunità montane, ai liberi consorzi di comuni;*

*all'ultimo comma, dopo le parole: Città metropolitane aggiungere le seguenti: , comunità montane, liberi consorzi di comuni*

*all'articolo 58:*

*all'ultimo comma, dopo le parole: delle Città metropolitane aggiungere le seguenti: , delle comunità montane, dei liberi consorzi di comuni;*

*all'articolo 59 al secondo comma, dopo le parole: una Città metropolitana aggiungere le seguenti: una comunità montana, un libero consorzio di comuni;*

*all'articolo 60, quarto comma, lettera c), aggiungere le seguenti parole: , delle Città metropolitane, delle comunità montane, dei liberi consorzi di comuni*

*All'articolo 62:*

*Al primo comma, dopo le parole: le Città metropolitane, aggiungere le seguenti:, le comunità montane, i liberi consorzi di comuni*

*Al secondo comma, dopo le parole: le Città metropolitane, aggiungere le seguenti:, le comunità montane, i liberi consorzi di comuni;*

*Al terzo comma, ovunque ricorrano, dopo le parole: Città metropolitane con le seguenti: comunità montane, liberi consorzi di comuni;*

*Al quarto comma, dopo le parole: Città metropolitane aggiungere le seguenti: comunità montane, liberi consorzi di comuni;*

*Al quinto comma, primo periodo, dopo le parole: la Città metropolitana aggiungere le seguenti: la comunità montana, il libero consorzio di comuni, e al secondo periodo, dopo le parole: alle Città metropolitane aggiungere le seguenti: alle comunità montane, ai liberi consorzi di comuni;*

*Al sesto comma, dopo le parole: alle Città metropolitane aggiungere le seguenti: alle comunità montane, ai liberi consorzi di comuni*

*all'ultimo comma, dopo le parole: dalle Città metropolitane aggiungere le seguenti: dalle comunità montane, dai liberi consorzi di comuni;*

*all'articolo 63, all'ultimo comma, sostituire le parole: delle Città metropolitane o delle Province o dei Comuni interessati con le seguenti: delle Città metropolitane, delle*

*comunità montane, dei liberi consorzi di comuni, delle Province, dei Comuni interessati.*

**0. 55. 1100. 4**

Comino.

*Sostituire le parole: o dalle Città metropolitane con le seguenti: , dalle Città metropolitane, dai liberi consorzi di comuni,*

*Conseguentemente:*

*Al medesimo articolo 55, al secondo comma, sostituire le parole: le Città metropolitane con le seguenti: le aree metropolitane, i liberi consorzi di comuni*

*All'articolo 56:*

*Al primo comma, ovunque ricorrano, sostituire le parole: o Città metropolitane con le seguenti:, le aree metropolitane, i liberi consorzi di comuni.*

*Al secondo comma, sostituire le parole: o alle Città metropolitane con le seguenti:, alle aree metropolitane, ai liberi consorzi di comuni;*

*All'ultimo comma, sostituire le parole: Città metropolitane con le seguenti:, aree metropolitane, liberi consorzi di comuni*

*All'articolo 58, all'ultimo comma, sostituire le parole: delle Città metropolitane con le seguenti:, delle aree metropolitane, dei liberi consorzi di comuni;*

*All'articolo 59 al secondo comma, sostituire le parole: una Città metropolitana con le seguenti:, una area metropolitana, un libero consorzio di comuni;*

*All'articolo 60, quarto comma, lettera c), sostituire le parole: Città metropolitane con le seguenti: aree metropolitane, dei liberi consorzi di comuni*

*All'articolo 62:*

*Al primo comma, sostituire le parole: le Città metropolitane con le seguenti: le aree metropolitane, i liberi consorzi di comuni*

*Al secondo comma, sostituire le parole: le Città metropolitane con le seguenti: le aree metropolitane, i liberi consorzi di comuni;*

*Al terzo comma, ovunque ricorrano, sostituire le parole: Città metropolitane con le seguenti: aree metropolitane, liberi consorzi di comuni;*

*Al quarto comma, sostituire le parole: Città metropolitane con le seguenti: aree metropolitane, liberi consorzi di comuni;*

*Al quinto comma, primo periodo, sostituire le parole: la Città metropolitana con le seguenti: l'area metropolitana, il libero consorzio di comuni e al secondo periodo, sostituire le parole: e alle Città metropolitane con le seguenti: e alle aree metropolitane, ai liberi consorzi di comuni;*

*Al sesto comma, sostituire le parole: alle Città metropolitane con le seguenti: alle aree metropolitane, ai liberi consorzi di comuni.*

*All'ultimo comma, sostituire le parole: dalle Città metropolitane con le seguenti: dalle aree metropolitane, dai liberi consorzi di comuni;*

*All'articolo 63, all'ultimo comma, sostituire le parole: delle Città metropolitane o delle Province o dei Comuni interessati con le seguenti: delle aree metropolitane, dei liberi consorzi di comuni, delle Province, dei Comuni interessati.*

**0. 55. 1100. 3**

Comino.

*Al primo comma sostituire le parole: o dalle città metropolitane con le seguenti: , dalle città metropolitane, ove costituite.*

*Conseguentemente, all'articolo 55 e ai successivi articoli, dopo la parola: province, ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: , città metropolitane.*

**0. 55. 1100. 9.**

Diliberto, Grimaldi.

*Sostituire le parole: o dalle con la seguente: , dalle*

*Conseguentemente*

*all'articolo 56:*

*Al primo comma, ovunque ricorra, sostituire le parole: o Città con le seguenti: Città;*

*Al secondo comma, sostituire le parole: o alle Città con le seguenti:., alle Città*

*All'articolo 63, all'ultimo comma, sostituire la parola: o delle Province o dei Comuni interessati con le seguenti: delle Province, dei Comuni interessati.*

**0. 55. 1100. 6**

Comino, Fontan.

*Sostituire le parole: o dalle con le seguenti: e dalle*

**0. 55. 1100. 1.**

Mattarella.

*Sostituire la parola: Città con la seguente: aree*

*Conseguentemente:*

*al medesimo articolo 55, al secondo comma, sostituire la parola: Città con la seguente: aree*

*All'articolo 56:*

*al primo comma, ovunque ricorra, sostituire la parola: Città con la seguente: aree*

*al secondo comma, sostituire la parola: Città con la seguente: aree*

*all'ultimo comma, sostituire la parola: Città con la seguente: aree*

*All'articolo 58, all'ultimo comma, sostituire la parola: Città con la seguente: aree*

*All'articolo 59 al secondo comma, sostituire la parola: Città con la seguente: aree*

*All'articolo 60, quarto comma, lettera c), sostituire la parola: Città con la seguente: aree*

*All'articolo 62:*

*Al primo comma, sostituire la parola: Città con la seguente: aree*

*Al secondo comma, sostituire la parola: Città con la seguente: aree*

*Al terzo comma, ovunque ricorra, sostituire la parola: Città con la seguente: aree*

*Al quarto comma, sostituire la parola: Città con la seguente: aree;*

*Al quinto comma, primo periodo, sostituire la parola: Città con la seguente: aree, e al secondo periodo, sostituire la parola: Città con la seguente: aree ;*

*Al sesto comma, sostituire la parola: Città con la seguente: aree*

*all'ultimo comma, sostituire la parola: Città con la seguente: aree*

*all'articolo 63, all'ultimo comma, sostituire la parola: Città con la seguente: aree*

**0. 55. 1100. 7**

Comino.

*Sostituire la parola: metropolitane con la seguente: capoluogo*

*Conseguentemente:*

*Al medesimo articolo 55, al secondo comma, sostituire la parola: metropolitane con la seguente: capoluogo*

*All'articolo 56:*

*Al primo comma, ovunque ricorra, sostituire la parola: metropolitane con la seguente: capoluogo;*

*Al secondo comma, sostituire la parola: metropolitane con la seguente: capoluogo;*

*all'ultimo comma, sostituire la parola: metropolitane con la seguente: capoluogo;*

*all'articolo 58, all'ultimo comma, sostituire la parola: metropolitane con la seguente: capoluogo;*

*all'articolo 59, al secondo comma, sostituire la parola: metropolitane con la seguente: capoluogo;*

*all'articolo 60, quarto comma, lettera c), sostituire la parola: metropolitane con la seguente: capoluogo*

*All'articolo 62:*

*Al primo comma, sostituire la parola: metropolitane con la seguente: capoluogo*

*Al secondo comma, sostituire la parola: metropolitane con la seguente: capoluogo;*

*Al terzo comma, ovunque ricorra, sostituire la parola: metropolitane con la seguente: capoluogo;*

*Al quarto comma, sostituire la parola: metropolitane con la seguente: capoluogo*

*al quinto comma, primo periodo, sostituire la parola: metropolitane con la seguente: capoluogo e al secondo periodo, sostituire la parola: metropolitane con la seguente: capoluogo;*

*Al sesto comma, sostituire la parola: metropolitane con la seguente: capoluogo*

*all'ultimo comma, sostituire la parola: metropolitane con la seguente: capoluogo*

*all'articolo 63, all'ultimo comma, sostituire la parola: metropolitane con la seguente: capoluogo.*

**0. 55. 1100. 8**

Comino.

*Al primo comma, dopo le parole: dalle Province aggiungere le seguenti: o dalle Città metropolitane.*

*Conseguentemente:*

*Al medesimo articolo 55, al secondo comma, dopo le parole: le Province aggiungere le seguenti: , le Città metropolitane;*

*All'articolo 56:*

*al primo comma, ovunque ricorra, dopo la parola: Province aggiungere le seguenti: o Città metropolitane;*

*al secondo comma, dopo le parole: le Province aggiungere le seguenti: o alle Città metropolitane;*

*all'ultimo comma, dopo la parola: Province, aggiungere le seguenti: Città metropolitane;*

*All'articolo 58:*

*all'ultimo comma, dopo le parole: delle Province aggiungere le seguenti: , delle Città metropolitane;*

*all'articolo 59, secondo comma, dopo le parole: una Provincia aggiungere le seguenti: , una Città metropolitana;*

*all'articolo 60, quarto comma, lettera c), dopo le parole: delle Province aggiungere le seguenti: e delle Città metropolitane;*

*All'articolo 62*

*Al primo comma, dopo le parole: le Province aggiungere le seguenti: le Città metropolitane;*

*Al secondo comma, dopo le parole: le Province aggiungere le seguenti: le Città metropolitane;*

*Al terzo comma, ovunque ricorrano, dopo la parola: Province aggiungere le seguenti: , Città metropolitane;*

*Al quarto comma, dopo la parola: Province aggiungere le seguenti: Città metropolitane;*

*Al quinto comma, primo periodo, dopo le parole: la Provincia aggiungere le seguenti: la Città metropolitana e al secondo periodo, dopo le parole: alle Province, aggiungere le seguenti: alle Città metropolitane;*

*Al sesto comma, dopo le parole: alle Province aggiungere le seguenti: alle Città metropolitane;*

*All'ultimo comma, dopo le parole: dalle Province aggiungere le seguenti: dalle Città metropolitane;*

*All'articolo 63, all'ultimo comma, sostituire le parole: dei Comuni o delle Province interessati con le seguenti: delle Città metropolitane o delle Province o dei Comuni interessati.*

**55. 1100**

La Commissione.

*Al primo comma, dopo la parola: Stato aggiungere la seguente: Federale.*

**55. 124** (ex S. 55. 600)

Giovanardi, Peretti, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Fabris, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia Del Giudice, Nocera, Pagano, Scoca.

*Al primo comma, dopo le parole: dalle Regioni aggiungere le seguenti: dagli altri enti locali.*

**55. 29.** (C. 55. 61.)

Alborghetti.

*Al primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Due o più Comuni possono istituire delle Province per coordinare l'esercizio delle proprie funzioni.*

**55. 8.** (C. 55. 44)

Masi, Bicocchi, Pozza Tasca.

*Al primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Repubblica riconosce anche alle rappresentanze di base dei cittadini e dei lavoratori autorganizzati ed autogestite la titolarità e la rappresentatività sociale e politica della sovranità appartenente al popolo.*

**55. 110.** (C. 55. 4077.)

Malavenda.

*Dopo il primo comma aggiungere il seguente:*

La Repubblica garantisce l'esercizio delle libertà e dei diritti costituzionalmente protetti e assicura che le Regioni, o parti di esse, possano deliberare la loro fusione o divisione, previo accertamento della volontà dei cittadini residenti nei territori della costituenda Regione mediante referendum propositivo.

**55. 1200.**

Fontan, Fontanini, Maroni, Anghinoni, Alborghetti.

*Dopo il primo comma aggiungere il seguente:*

La Repubblica garantisce l'esercizio delle libertà e dei diritti costituzionalmente protetti e assicura che le Regioni, o parti di esse, possano deliberare la loro fusione o divisione, previo accertamento della volontà dei cittadini residenti nei territori della costituenda Regione.

**55. 63.**

Fontan, Fontanini, Maroni, Anghinoni, Alborghetti.

*Dopo il primo comma aggiungere il seguente:*

La Repubblica garantisce l'esercizio delle libertà e dei diritti costituzionalmente protetti.

\* **55. 125**

Malavenda.

*Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:*

La Repubblica garantisce l'esercizio delle libertà e dei diritti costituzionalmente protetti.

\***55. 90** (C 55. 1)

Acierno.

*Dopo il primo comma aggiungere il seguente:* La Repubblica garantisce l'esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali.

**55. 91.** (C. 55. 2251.)

Rebuffa.

*Dopo il primo comma aggiungere il seguente:*

La Repubblica garantisce l'esercizio delle libertà e dei diritti individuali.

**55. 89.** (C. 55. 2251.)

Rebuffa.

*Dopo il primo comma aggiungere il seguente:*

Le Regioni hanno autonomia statutaria, organizzativa, normativa, amministrativa e finanziaria.

*Conseguentemente, al secondo comma sopprimere le parole: le Province e le Regioni e aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dalla legge.*

**55. 101.** (ex C. 55. 2344 e ex C. 55. 2302.)

Taradash, Parenti, Maiolo, Amato, Baiamonte, Bicocchi, Biondi, Cavanna Scirea, Collavini, Errigo, Filocamo, Fragalà, Landi, Marinacci, Martino, Masi, Maticena, Matrangola, Melograni, Niccolini, Palmizio, Palumbo, Rivolta, Rossetto, Savelli, Scarpa Bonazza Buora.

*Dopo il primo comma aggiungere il seguente:*

Le Regioni hanno autonomia statutaria, organizzativa, normativa, amministrativa e finanziaria.

**55. 87.** (ex C. 55. 2344.)

Taradash, Parenti, Maiolo, Amato, Baiamonte, Bicocchi, Biondi, Cavanna Scirea, Collavini, Errigo, Filocamo, Fragalà, Landi, Marinacci, Martino, Masi, Maticena, Matrangola, Melograni, Niccolini, Palmizio, Palumbo, Rivolta, Rossetto, Savelli, Scarpa Bonazza Buora.

*Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:*

Ogni regione fissa nello statuto l'istituzione e la composizione dei propri organi.

**55. 49.** (ex S. 55. 750)

Comino.

*Dopo il primo comma aggiungere il seguente:*

La Repubblica garantisce l'esercizio delle libertà e dei diritti costituzionalmente protetti negli organi delle autonomie locali, negli organi e ordini dello Stato. Coloro che ne fanno parte non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, né essi possono chiamare altri a rispondere di opinioni espresse nei loro confronti.

*Conseguentemente, all'articolo 60, ultimo comma, e 86, primo comma, sopprimere le parole delle opinioni espresse e le parole o a causa.*

**55. 13**

Rossetto.

*Sopprimere il secondo comma.*

**\*55. 110.** (C. 55. 4058.)

Malavenda.

*Sopprimere il secondo comma.*

**\*55. 103.** (\* C. 55. 2200.)

Carmelo Carrara, Sanza, Marinacci, Teresio Delfino, Buttiglione, Panetta, Volontè, Tascone.

*Sopprimere il secondo comma.*

**\*55. 48.** (\* C. 55. 2263.)

Fontan, Maroni, Fontanini.

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

Le Regioni, le Province e i Comuni sono enti autonomi ed esercitano le loro funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

**55. 111.** (C. 55. 4010.)

Malavenda.

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

I comuni e le regioni, si collocano all'interno della unità politica, sociale, culturale ed economica della Repubblica italiana, e per questo sono organizzati in enti autonomi con poteri e funzioni previsti nella Costituzione e nelle leggi sul decentramento dei poteri e sul federalismo nella solidarietà e sussidiarietà.

**55. 112.** (C. 55. 4060.)

Malavenda.

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

I rapporti tra i Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato sono ispirati al principio dell'unità politica della Repubblica e di leale cooperazione. Le Regioni, i Comuni, le Province e, quando istituite, le Città metropolitane, le Comunità montane e le altre associazioni di Comuni sono enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

**55. 113.** (C. 55. 4061.)

Malavenda.

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

I comuni, le regioni e lo Stato unitario, nell'unità politica e giuridica della Repubblica italiana, sono enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione nata dalla resistenza.

**55. 114.** (C. 55. 4062.)

Malavenda.

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

I Comuni, le Province e le Regioni, nell'unità politica della Repubblica, sono enti autonomi dotati di propri poteri, fun-

zioni e risorse finanziarie adeguate al proprio fabbisogno, secondo i principi fissati dalla Costituzione.

**55. 2** (C. 55. 25)

Acierno.

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

I comuni e le rappresentanze sociali di base e del territorio sono enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla nuova Costituzione.

**55. 115.** (C. 55. 4063.)

Malavenda.

*Al secondo comma, sopprimere le parole:* le Province e le Regioni, nell'unità politica della Repubblica.

**55. 47.** (C. 55. 2302.)

Guido Dussin, Parolo.

*Al secondo comma, sopprimere le parole:* le Province.

**\*55. 11.** (ex C. 55. 2224.)

D'Amico, Manca, Rivera, Mangiacavallo, Negri, La Malfa.

*Al secondo comma, sopprimere le parole:* , le Province.

**\*55. 46.** (\* C. 55. 2287.)

Cè, Chincarini.

*Al secondo comma, sopprimere le parole:* , le Province.

**\*55. 128.** (ex C. 55. 45.)

Martino, Savelli, Masi, Acierno, Aleffi, Amato, Baiamonte, Becchetti, Bicocchi, Biondi, Burani Procaccini, Cola, Collavini, Colletti, Conte, Di Comite, Divella, Errigo, Fei, Filocamo, Fiori, Fragalà, Fratta Pasini, Frau, Giannattasio,

Giovine, Gramazio, Landi di Chiavenna, Lavagnini, Leone, Maiolo, Marinacci, Marzano, Masiero, Maticena, Matrangola, Melograni, Nan, Nicolini, Palmizio, Palumbo, Parenti, Piva, Pozza Tasca, Rivelli, Rivolta, Rossetto, Savarese, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Serra, Stagno d'Alcontres, Taborelli, Taradash, Tarditi, Viale.

*Al secondo comma, dopo le parole:* le Province *aggiungere le seguenti:* gli altri enti locali.

**55. 45.** (ex C. 55. 60.)

Alborghetti.

*Al secondo comma dopo le parole:* i Comuni, le Province e le Regioni *aggiungere le seguenti:* i consigli di circoscrizione e di quartiere, i comitati di base dei cittadini, dei lavoratori autorganizzati, delle rappresentanze di base, le associazioni ed i centri sociali autogestiti.

**55. 116.** (ex C. 55. 4064.)

Malavenda.

*Al secondo comma, dopo le parole:* e le regioni *aggiungere le seguenti:* nell'unità politica e territoriale della Repubblica e dello Stato.

**55. 126.**

Malavenda.

*Al secondo comma, sostituire la parola:* autonomi *con la seguente:* indipendenti.

**55. 44.** (ex C. 55. 2303.)

Parolo, Guido Dussin.

*Al secondo comma, sostituire la parola:* autonomi *con le seguenti:* di autogoverno.

**55. 7** (ex C. 55. 46.)

Masi, Bicocchi, Pozza Tasca.

*Al secondo comma, dopo le parole: enti autonomi aggiungere le seguenti dotati di loro originaria sovranità e quindi.*

**55. 64.** (ex S. 55. 37)  
Fontan, Alborghetti, Anghinoni.

*Al secondo comma, sostituire le parole da: con propri fino alla fine del comma, con le seguenti: con poteri e funzioni propri.*

**55. 43.** (ex C. 55. 2304.)  
Parolo, Guido Dussin.

*Al secondo comma, dopo la parola: propri aggiungere la seguente: Statuti,.*

**55. 106.** (ex S. 55. 230)  
Calderisi, Rebuffa.

*Al secondo comma dopo le parole: propri poteri aggiungere la seguente: risorse.*

**55. 127** (ex C. 55. 2248).  
Giovanardi, Peretti, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Francis, Di Nardo, Fabris, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice, Nocera, Pagano, Scoca.

*Al secondo comma, sopprimere le parole: e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.*

**55. 42.** (ex C. 55. 4000.)  
Parolo, Guido Dussin.

*Al secondo comma, sopprimere le parole: secondo i principi fissati dalla Costituzione.*

**55. 39.** (ex C. 55. 2305.)  
Parolo, Guido Dussin, Bampo, Rizzi.

*Al secondo comma, sostituire le parole: fissati con la seguente: sanciti.*

**55. 40** (ex C. 55. 2306.)  
Parolo, Guido Dussin.

*Al secondo comma, sostituire la parola: fissati con la seguente: stabiliti.*

**55. 41** (ex C. 55. 2289.)  
Ciapusci, Copercini.

*Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:*

I rapporti tra i Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato sono ispirati al principio di leale cooperazione.

**55. 130.**  
Bielli, Crucianelli, Nappi, Vignali, Sciacca, Altea, Bolognesi, Guerra, Voza, Buffo, Gambale, Novelli, Fumagalli, Guerra, Sica, Dameri, Bielli, Schmid, Peruzza, Attili, Duca, Gasperoni, Scrivani, Panattoni, Giardiello, Bandoli.

*Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:*

I rapporti tra le amministrazione dello Stato, Regioni ed autonomie locali si ispirano al principio di leale cooperazione.

**55. 73.** (ex C. 55. 11)  
Armando Cossutta, Diliberto, Bertinotti.

*Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:*

I rapporti tra le Regioni e lo Stato sono ispirati al principio di leale cooperazione.

**55. 3** (ex S. 55. 227)  
Acierno.

*Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:*

L'autogoverno di Comuni, Province e Regioni si realizza attraverso l'elezione popolare diretta dei Sindaci e dei Presidenti delle Province e delle Regioni, posti a capo delle rispettive amministrazioni.

**55. 108.** (ex S. 55. 229)  
Calderisi, Rebuffa.

*Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:*

Possono essere costituite le Città-Stato o Città-Regioni di Milano, Napoli e Roma.

**55. 65.** (ex S. 55. 205)  
Fontan, Alborghetti, Anghinoni.

*Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:*

Le città di Milano, Napoli, Roma, sono considerate Città-Regione, i cui poteri e funzioni sono determinati con legge dello Stato.

**55. 83.** (ex C. 55. 2234.)  
Valducci, Tortoli, Bertucci, Saraca, Paroli, Scaltritti, Leone, Conte, Collavini, Errigo, Tarditi, Aleffi, Viale, de Ghislanzoni Cardoli, Taborelli, Fratta Pasini, Stradella, Mammola, Armosino, Rosso, Gastaldi, Lorusso, Masiero, Baiamonte.

*Sopprimere il terzo comma.*

**\*55. 105.** (\* C. 55. 2203.)  
Carmelo Carrara, Buttiglione, Panetta, Marinacci, Volontè, Teresio Delfino, Tassone.

*Sopprimere il terzo comma.*

**\*55. 104.** (ex S. 55. 41)  
Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

*Sopprimere il terzo comma.*

**\*55. 38.** (ex C. 55. 2266.)  
Fontan, Maroni, Fontanini, Bampo, Rizzi.

*Sopprimere il terzo comma.*

**\*55. 84.** (ex C. 55. 2349.)  
Valducci, Tortoli, Bertucci, Saraca, Paroli, Scaltritti, Leone, Conte, Collavini, Errigo, Tarditi, Aleffi, Viale, de Ghislanzoni Cardoli, Taborelli, Fratta Pasini, Stradella, Mammola, Armosino, Rosso, Gastaldi, Lorusso, Masiero, Baiamonte.

*Sopprimere il terzo comma.*

**\*55. 131.** (ex C. 55. 2349.)  
Martino, Savelli, Masi, Acierno, Amato, Becchetti, Biccocchi, Biondi, Burani Procaccini, Cola, Colletti, Di Comite, Divella, Fei, Filocamo, Fiori, Fragalà, Frau, Giannattasio, Giovine, Gramazio, Landi di Chiavenna, Lavagnini, Maiolo, Marinacci, Marzano, Maticena, Matranga, Melograni, Nan, Niccolini, Palmizio, Palumbo, Parenti, Piva, Pozza Tasca, Rivelli, Rivolta, Rossetto, Savarese, Scarpa Bonazza Buora, Serra, Stagno d'Alcontres, Taradash.

*Sopprimere il terzo comma.*

**\* 55. 136.**  
Malavenda.

*Sostituire il terzo comma con il seguente:*

La Repubblica italiana, in quanto soggetto politicamente fondato sui principi fondamentali della Costituzione quali il lavoro, la salute, la democrazia, la sovranità, popolare, la libertà e lo stato di diritto

e di giustizia, non ha una città capitale e non può perciò avere la città di Roma come la capitale né altra città.

**55. 132** (ex C. 55. 4070).

Malavenda.

*Sostituire il terzo comma con il seguente:*

Può essere costituito il distretto di Roma capitale.

**55. 69.** (ex S. 55. 204)

Pisanu.

*Al terzo comma, sostituire la parola: Roma con la seguente: Milano.*

**55. 1000** (ex C. 55. 2294)

Parolo, Gnaga.

*Segue una serie di 2.003 emendamenti, sino a 55. 3003, a firma di deputati della Lega Nord per l'indipendenza della Padania indicanti differenti località con le quali sostituire la parola: Roma.*

*Al terzo comma, sostituire la parola: Roma con la seguente: Albenga.*

**55. 3004** (ex C. 55. 2294)

Malavenda.

*Segue una serie di 2.003 emendamenti, sino a 55. 5007, a firma Malavenda indicanti differenti località con le quali sostituire la parola: Roma.*

*Aggiungere in fine le seguenti parole: ed è costituita in distretto federale i cui confini e statuto vengono stabiliti con legge dello Stato.*

\* **55. 133.** (ex C. 55. 56).

Giovanardi, Peretti, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

*Al terzo comma aggiungere in fine le seguenti parole: ed è costituita in distretto federale, i cui confini e statuto vengono stabiliti con legge dello Stato.*

\* **55. 70.** (ex C. 55. 56.)

Pisanu.

*Aggiungere, in fine, le seguenti parole: Ad essa sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo lo statuto speciale adottato con legge costituzionale.*

\* **55. 134.** (ex C. 55. 27).

Scalia, Mattioli.

*Dopo il terzo comma aggiungere in fine il seguente periodo: Essa gode di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo lo Statuto speciale approvato con legge costituzionale.*

\* **55. 4** (ex C. 55. 49).

Masi, Bicocchi, Pozza Tasca.

*Aggiungere, in fine, le seguenti parole: Essa è retta da uno statuto di autonomia straordinaria i cui termini sono definiti dalla legge dello Stato.*

**55. 135.** (ex C. 55. 2319).

Pivetti.

*Al terzo comma, aggiungere in fine, le seguenti parole: ed è costituita in distretto autonomo. Ad essa sono attribuite dalla legge costituzionale forme e condizioni particolari di autonomia.*

**55. 88.** (ex C. 55. 2348.)

Taradash, Parenti, Maiolo, Amato, Baiamonte, Bicocchi, Biondi, Cavanna Scirea, Collavini, Errigo, Filocamo, Fragalà, Landi, Marinacci, Martino, Masi, Maticena, Matrangola, Melograni, Niccolini, Palmizio, Palumbo, Rivolta, Rossetto, Savelli, Scarpa Bonazza Buora.

*Al terzo comma, aggiungere in fine, le seguenti parole:* ed è costituita in distretto autonomo.

**55. 107.** (C. 55. 2348.)

Taradash, Parenti, Maiolo, Amato, Baiamonte, Bicocchi, Biondi, Cavanna Scirea, Collavini, Errigo, Filocamo, Fragalà, Landi, Marinacci, Martino, Masi, Maticena, Matranga, Melograni, Niccolini, Palmizio, Palumbo, Rivolta, Rossetto, Savelli, Scarpa Bonazza Buora.

*Al terzo comma, aggiungere in fine, le seguenti parole:* Alla Capitale sono attribuite dalla legge costituzionale forme e condizioni particolari di autonomia.

**55. 1081.** (ex C. 55. 2348.)

Taradash, Parenti, Maiolo, Amato, Baiamonte, Bicocchi, Biondi, Cavanna Scirea, Collavini, Errigo, Filocamo, Fragalà, Landi, Marinacci, Martino, Masi, Maticena, Matranga, Melograni, Niccolini, Palmizio, Palumbo, Rivolta, Rossetto, Savelli, Scarpa Bonazza Buora.

*Al quinto comma, aggiungere in fine le parole:* con il suo territorio, è costituito in distretto federale ed è fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica dello Stato italiano, sulla base dei principi democratici che ispirano la vita della Nazione.

*Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:* Con legge costituzionale sono istituiti gli organi e le funzioni legislative del distretto, la cui Assemblea è costituita da 60 deputati ed è eletta per cinque anni. L'Assemblea ha legislazione esclusiva sulle materie delegate alle regioni. La legge costituzionale istituisce altresì organi giurisdizionali di controllo sulle leggi dell'Assemblea, stabilisce le fun-

zioni di pubblica sicurezza delegata al Sindaco e individua il sistema di imposizione fiscale del distretto fissando il diritto spettante, in termini di trasferimenti di risorse dello Stato, per il ruolo di capitale.

**55. 1001** (ex C. 55. 21).

Storace.

*Dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:*

I compiti di amministrazione sono esercitati dall'ente più vicino alle popolazioni interessate, secondo il principio di sussidiarietà.

**55. 74.** (ex C. 55. 7)

Bertinotti, Armando Cossutta, Diliberto.

*Dopo l'articolo 55, aggiungere i seguenti:*

ART. 55-bis.

Titolo I - (*La funzione di governo*).

Il governo del Municipio spetta al sindaco, eletto da tutti i residenti, ed assistito da una giunta composta di assessori da lui nominati e revocati. Una legge costituzionale riconosce le competenze originarie del Municipio, e ne stabilisce la diversa struttura organizzativa in rapporto alla dimensione demografica. L'amministrazione del Municipio si svolge sottoponendo le decisioni alla scelta dei cittadini. In particolare l'adozione o la modifica degli strumenti urbanistici, devono essere approvate dalla maggioranza assoluta dei cittadini.

Il governo della Regione è determinato dallo Statuto della medesima. Il capo del governo regionale è il Presidente, eletto direttamente dai cittadini. La Regione "incorpora" le Province che la compongono, ed utilizza i loro quadri sul territorio per formare consorzi di Municipi.

Il governo della Comunità regionale è formato da un Governatore eletto da tutti i cittadini della Comunità stessa, e da un Direttorio composto dai presidenti delle Regioni che costituiscono la Comunità me-

desima. Le competenze del Direttorio e del Governatore della Comunità, nonché i loro rapporti, sono determinati dallo Statuto comunitario, adottato dai Consigli delle Regioni che compongono la Comunità. La Comunità regionale del Nord è composta da: Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna; la Comunità regionale del Centro è composta da: Toscana, Umbria, Marche e Lazio; la Comunità regionale del Sud è composta da: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria. La Comunità regionale è organo politico, ed è competente per la definizione e la gestione della politica economica relativa all'area governata. L'amministrazione della Comunità regionale spetta alle Regioni che la compongono. Entro la Comunità regionale, le Regioni ed i Municipi possono ottenere larghe autonomie, garantite e regolate dallo Statuto.

Il Governo della Repubblica spetta a un Direttorio Federale, composto dai Governatori delle tre Comunità regionali e — a turno annuale — dal presidente della Giunta di una delle cinque Regioni a statuto speciale.

Il Direttorio Federale — supremo organo collegiale di governo della Repubblica — è competente, in via esclusiva, per la politica estera, la difesa, la politica monetaria, gli uffici federali dell'ordinamento giudiziario; in via concorrente è competente per la politica sociale, tendente a garantire condizioni omogenee nella previdenza e nella sanità.

Tutte le altre competenze spettano alle Comunità regionali ed alle Regioni a statuto speciale.

Il Direttorio Federale è coadiuvato da Segretari di Stato, nominati dal Presidente Federale. Il loro mandato cessa con l'uscita di carica del Presidente stesso; può essere espressamente prorogato dal nuovo Presidente Federale.

I Segretari di Stato dipendono dal Direttorio, di cui devono godere la fiducia; sono preposti agli uffici che corrispondono alle competenze esclusive del governo federale, ed a quelli che verranno riconosciuti necessari per coordinare l'esercizio delle competenze comunitarie. La even-

tuale riunione collegiale dei Segretari di Stato non costituisce un organo istituzionale. Con il consenso del Direttorio i Segretari di Stato possono essere ascoltati dall'Assemblea Federale. Il Direttorio Federale nomina e dimette i funzionari responsabili dei servizi, organizzati presso il Governo federale.

Il Direttorio Federale decide applicando la regola della maggioranza; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Decide invece e soltanto all'unanimità quando approva la legge di bilancio, l'istituzione di nuovi tributi e i provvedimenti relativi al sostegno finanziario delle aree svantaggiate. Sempre all'unanimità e per iniziativa comune dei governi comunitari, il Direttorio Federale delibera di stabilire con legge norme di coordinamento per l'esercizio di talune competenze comunitarie, l'attribuzione di nuove competenze alle diverse aree di governo della Repubblica, nonché l'eventuale delega di funzioni al Presidente.

Qualora il Direttorio Federale non si esprima all'unanimità, nei casi in cui questa è prescritta, il Presidente Federale promuove il "procedimento di emergenza". Entro otto giorni l'unanimità deve essere conseguita; in caso contrario tutti i membri del Direttorio — compreso il rappresentante pro-tempore della Regione a statuto speciale, ed escluso il Presidente — decadono, e si procede a nuove elezioni. I membri decaduti non possono essere immediatamente rieletti.

Il sistema tributario della Repubblica è il seguente:

A) tributi locali consentono ai Municipi di finanziare le loro funzioni. La legge costituzionale di cui all'articolo I riconosce l'ambito di tale prerogativa, ne garantisce l'esercizio, e indica le residue forme di finanziamento dell'attività dei Municipi.

B) Tutti gli altri tributi, diretti e indiretti, sotto la sorveglianza del Direttorio Federale, vengono riscossi dalle Comunità regionali, e dalle Regioni a statuto speciale, in funzione del luogo dove la ricchezza è stata prodotta o scambiata.

C) Una parte del gettito di queste imposte, nella misura determinata dal Diret-

torio Federale, viene destinata a sostenere l'attività del governo federale, e può essere anche impiegata per finanziare lo sviluppo delle aree meno prospere della Repubblica.

ART. 55-ter.

Tutte le cariche elettive della Repubblica — se la legge non prevede un tempo più breve — durano quattro anni. Ad ogni area di governo corrisponde, con funzioni di controllo, un collegio rappresentativo eletto, a suffragio universale dai cittadini. Ciascun collegio rappresentativo, con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri, può deporre il capo del governo sottoposto al suo controllo e comunque legittimato, proponendo contestualmente un candidato a sostituirlo. Con tale atto anche il collegio decade; nelle elezioni che seguono i cittadini scelgono fra il governante deposto e il candidato proposto dal collegio, e votano per il rinnovo di quest'ultimo.

L'amministrazione del Municipio è controllata dal Consiglio Comunale, o da un sistema di collegi, eletti dai residenti che compongono il Municipio.

L'amministrazione della Regione è controllata dal Consiglio regionale, eletto dai cittadini che compongono la Regione. Lo Statuto della Regione determina il modo in cui il Consiglio viene eletto, la sua organizzazione ed i suoi poteri. La Provincia non ha amministratori elettivi, perchè a rappresentarla provvedono i consiglieri regionali eletti nel suo territorio.

Il governo della Comunità regionale è controllato da una Dieta formata da deputati eletti a suffragio universale dai cittadini che compongono la Comunità medesima — Comunità regionale del Nord: 145; Comunità regionale del Centro: 68; Comunità regionale del Sud: 87 -. A questi trecento deputati si aggiungono quarantasei deputati eletti dai cittadini delle regioni e statuto speciale; 27 per la Sicilia, 9 per la Sardegna, 6 per il Friuli-Venezia Giulia, 3 per il Trentino-Alto Adige, 1 per la Valle d'Aosta.

I 346 deputati compongono l'Assemblea Federale. Una legge costituzionale stabili-

sce la cornice normativa entro la quale gli statuti delle Comunità regionali, e delle Regioni a statuto speciale, possono differenziare il metodo per eleggere i rispettivi deputati.

L'Assemblea Federale è l'unica camera politica della Repubblica. Essa non siede in permanenza, ma si riunisce in sessioni periodiche, in modo da consentire ai membri che fanno parte delle Diete delle Comunità regionali di attendere ai lavori di queste ultime.

L'Assemblea elegge un presidente, e si dota di un Regolamento, soggetto soltanto all'approvazione della Corte Costituzionale.

L'Assemblea Federale, con una maggioranza dei due terzi dei suoi membri, può deporre il Presidente Federale, proponendo un candidato a sostituirlo, e contestualmente determinando il proprio scioglimento. Nelle elezioni che seguono, i cittadini scelgono fra il Presidente deposto e il nuovo candidato, e ricostituiscono l'Assemblea Federale.

L'Assemblea Federale è competente per tutte le materie riservate all'autorità federale; normalmente legifera per mezzo del Senato Legislativo. Quando discute la legge di bilancio, e gli altri provvedimenti per i quali la Costituzione esige l'unanimità del Direttorio, l'Assemblea non può apportare modifiche se non con il consenso unanime del Direttorio Federale medesimo.

Il Senato Legislativo è un collegio specializzato nella produzione di norme. È composto da duecento membri, eletti da tutti i cittadini della Repubblica con metodo proporzionale. Ha competenza esclusiva sulle materie relative ai "Principi fondamentali" ed ai "Diritti e doveri dei cittadini" elencati dalla Costituzione.

I disegni di legge del Senato Legislativo, prima di essere adottati in forma definitiva, devono essere approvati dall'Assemblea Federale, la quale può rinviarli al Senato Legislativo con l'indicazione delle modifiche auspiccate. Un disegno di legge del Senato Legislativo, approvato da tre

quarti dei suoi membri, diventa legge anche senza l'assenso dell'Assemblea Federale.

L'Assemblea Federale può affidare al Senato Legislativo la redazione di leggi su materie di propria competenza. In particolare le leggi di coordinamento per l'esercizio delle competenze spettanti alle Comunità regionali; in tal caso l'Assemblea determina i principi ed i criteri direttivi a cui il Senato Legislativo dovrà attenersi.

Il Senato Legislativo partecipa al processo di revisione della Costituzione. Esso elegge un presidente e si dota di un Regolamento, soggetto soltanto all'approvazione della Corte Costituzionale.

**55. 05.** (ex S. 55. 01 e ex S. 55. 02)

Tremonti.

*Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:*

ART. 55-bis.

La rappresentanza del pluralismo culturale, economico e sociale nei livelli istituzionali dell'ordinamento si esprime attraverso le formazioni sociali, che si organizzano liberamente sulla base dei principi della Costituzione e delle sue leggi attuative.

**55. 04.** (C. 55. 01.)

Benedetti Valentini, Alemanno, Malgieri, Simeone, Rallo, Galeazzi, Paolone.

*Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:*

ART. 55-bis.

La definizione territoriale dei comuni, delle province e delle regioni si adegua costantemente all'insediamento delle comunità. Con i criteri dimensionali paritari fissati dalle leggi generali della Repubblica e dalle leggi regionali di attuazione sono definiti, nell'ordine, e successivamente modificabili, il territorio del comune con decisione delle popolazioni interessate, il ter-

ritorio della provincia con decisione dei comuni e il territorio della regione con decisione delle province.

**55. 03.** (ex S. 55. 05)

Valducci, Tortoli, Bertucci, Saraca, Paroli, Scaltritti, Leone, Conte, Collavini, Errigo, Tarditi, Aleffi, Viale, de Ghislanzoni Cardoli, Taborelli, Fratta Pasini, Stradella, Mammola, Armosino, Rosso, Gastaldi, Lorusso, Masiero, Baiamonte, Danese.

*Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:*

ART. 55-bis.

Le Regioni sono autonome e ordinate secondo le disposizioni della Costituzione e dei rispettivi Statuti.

**55. 01.** (ex C. 55. 02. e ex S. 55. 03)

Comino, Fontan, Maroni, Fontanini.

**(A.C. 3931 - sezione 2)**

ART. 56.

Nel rispetto delle attività che possono essere adeguatamente svolte dall'autonoma iniziativa dei cittadini, anche attraverso le formazioni sociali, le funzioni pubbliche sono attribuite a Comuni, Province, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà e differenziazione. La titolarità delle funzioni compete rispettivamente a Comuni, Province, Regioni e Stato, secondo i criteri di omogeneità e adeguatezza. La legge garantisce le autonomie funzionali.

È attribuita ai Comuni la generalità delle funzioni regolamentari e amministrative anche nelle materie di competenza legislativa dello Stato o delle Regioni, ad eccezione delle funzioni espressamente at-

tribuite dalla Costituzione, dalle leggi costituzionali o dalla legge alle Province, alle Regioni o allo Stato, senza duplicazione di funzioni e con l'individuazione delle rispettive responsabilità.

Senza oneri finanziari aggiuntivi possono essere istituite aree metropolitane anche con ordinamenti differenziati. I Comuni con popolazione inferiore al minimo stabilito dalla legge approvata dalle due Camere, ovvero situati in zone montane, esercitano anche in parte le funzioni loro attribuite mediante forme associative, alle quali è conferita la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni.

Gli atti dei Comuni, delle Province e delle Regioni non sono sottoposti a controlli preventivi di legittimità o di merito.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI  
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI  
ALL'ARTICOLO 56 DEL TESTO COSTITUZIONALE

ART. 56.

*Sopprimerlo.*

**56. 1.**

Bertinotti, Armando Cossutta,  
Diliberto.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 56

La Repubblica garantisce il raggiungimento uniforme, sull'intero territorio nazionale, della qualità dei servizi sanitari, scolastici, assistenziali, presidenziali, e dell'insieme delle prestazioni sociali, ai massimi livelli consentiti dall'utilizzo delle innovazioni scientifiche e tecnologiche, evitando disparità e sperequazioni di trattamento in dipendenza delle condizioni soggettive ed oggettive, economiche, sociali e relazionali, dei lavoratori e dei cittadini.

Assicura a tutti complete condizioni di libertà ed eguaglianza. A tale scopo sono impegnate l'insieme delle funzioni politiche, istituzionali e amministrative, delle risorse, delle articolazioni e delle attività della Repubblica e dello Stato. Qualsiasi finanziamento pubblico erogato a qualsiasi titolo a qualsiasi impresa privata è vincolato a definiti parametri di interesse ed utilità pubblici quali l'ampliamento dei livelli occupazionali, la tutela delle condizioni di lavoro e delle libertà sindacali, e l'impatto ambientale. Controlli periodici competono sia agli organismi elettivi e di base dei lavoratori che alle preposte autorità nazionali e territoriali, e consistono nella verifica dell'avvenuta applicazione di tali parametri da parte dell'impresa. La violazione di tali parametri da parte dell'impresa comporta la restituzione completa del finanziamento pubblico ricevuto ed una penale proporzionale all'entità del finanziamento erogato. I diritti derivanti dai bisogni sociali inalienabili sono esigibili singolarmente o collettivamente da parte dei lavoratori o dei cittadini che ne hanno attivo interesse.

**56. 2.**

Malavenda.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 56.

Spetta allo Stato il potere di regolare con legge le funzioni che richiedano una disciplina unitaria, al fine di garantire l'adempimento dei compiti essenziali di promovimento sociale e l'effettiva vigenza della prima parte della Costituzione repubblicana. Spettano ad esso anche le funzioni che non possono essere adeguatamente svolte dalle Regioni, Comuni e Province.

La ripartizione delle funzioni tra i Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato, nel

rispetto delle norme costituzionali, è fondata sul principio di sussidiarietà, al fine di assicurare la titolarità delle funzioni che più direttamente riguardano gli interessi delle collettività locali, agli enti territoriali più vicini agli interessi dei cittadini.

I principi relativi alle funzioni degli enti locali ed all'organizzazione dei pubblici poteri degli enti territoriali sono fissati da una legge generale approvata da entrambe le Assemblee.

È attribuita ai Comuni la generalità delle funzioni regolamentari ed amministrative, anche ai fini dell'esecuzione delle leggi di competenza statale e regionale, salve le funzioni espressamente attribuite allo Stato o alle Regioni o alle Province dalla Costituzione, dalle leggi costituzionali, dalla legge, senza duplicazioni di funzioni e con l'individuazione delle rispettive responsabilità.

Le Regioni e i Comuni esercitano le proprie funzioni con riferimento agli interessi delle rispettive popolazioni, con particolare riguardo all'assetto ed utilizzazione del territorio, allo sviluppo economico, ai servizi pubblici. La ripartizione di tali funzioni tra Regioni e Comuni avviene secondo il principio di sussidiarietà che si applica anche all'interno delle ripartizioni del territorio comunale.

I Comuni con popolazione inferiore al minimo stabilito dalla legge, ovvero situati nelle zone montane, esercitano, anche in parte, le funzioni loro attribuite mediante forme associative, alle quali è riconosciuta la medesima autonomia attribuita ai Comuni.

Con legge regionale, su iniziativa dei Comuni interessati e sentite le Province, possono essere stabiliti ordinamenti istituzionali anche differenziati per le aree metropolitane, senza oneri finanziari aggiuntivi.

Gli atti dei Comuni, delle Province e delle Regioni non sono sottoposti a controlli preventivi di legittimità o di merito.

**\* 56. 3**

Cento, Gardiol, Dalla Chiesa, Galletti.

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 56.**

Spetta allo Stato il potere di regolare con legge le funzioni che richiedano una disciplina unitaria, al fine di garantire l'adempimento dei compiti essenziali di promovimento sociale e l'effettiva vigenza della prima parte della Costituzione repubblicana. Spettano ad esso anche le funzioni che non possono essere adeguatamente svolte dalle Regioni, Comuni e Province.

La ripartizione delle funzioni tra i Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato, nel rispetto delle norme costituzionali, è fondata sul principio di sussidiarietà, al fine di assicurare la titolarità delle funzioni che più direttamente riguardano gli interessi delle collettività locali, agli enti territoriali più vicini agli interessi dei cittadini.

I principi relativi alle funzioni degli enti locali ed all'organizzazione dei pubblici poteri degli enti territoriali sono fissati da una legge generale approvata da entrambe le Assemblee.

È attribuita ai Comuni la generalità delle funzioni regolamentari ed amministrative, anche ai fini dell'esecuzione delle leggi di competenza statale e regionale, salve le funzioni espressamente attribuite allo Stato o alle Regioni o alle Province dalla Costituzione, dalle leggi costituzionali, dalla legge, senza duplicazioni di funzioni e con l'individuazione delle rispettive responsabilità.

Le Regioni e i Comuni esercitano le proprie funzioni con riferimento agli interessi delle rispettive popolazioni, con particolare riguardo all'assetto ed utilizzazione del territorio, allo sviluppo economico, ai servizi pubblici. La ripartizione di tali funzioni tra Regioni e Comuni avviene secondo il principio di sussidiarietà che si applica anche all'interno delle ripartizioni del territorio comunale.

I Comuni con popolazione inferiore al minimo stabilito dalla legge, ovvero situati nelle zone montane, esercitano, anche in parte, le funzioni loro attribuite mediante forme associative, alle quali è riconosciuta

la medesima autonomia attribuita ai Comuni.

Con legge regionale, su iniziativa dei Comuni interessati e sentite le Province, possono essere stabiliti ordinamenti istituzionali anche differenziati per le aree metropolitane, senza oneri finanziari aggiuntivi.

Gli atti dei Comuni, delle Province e delle Regioni non sono sottoposti a controlli preventivi di legittimità o di merito.

\* 56. 4.

Nardini.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 56.

Ogni ente locale costituente la Repubblica svolge funzioni autonome e sovrane e detiene la titolarità di rappresentare la vicinanza agli interessi dei cittadini.

56. 197

Malavenda.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 56.

Le funzioni sono ripartite tra le comunità locali e le organizzazioni di base autogestite ed autorganizzate, quali enti più vicini agli interessi dei cittadini e titolari di rappresentanza sociale e politica e di sovranità popolare.

56. 195

Malavenda.

*Sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:*

Le funzioni legislative sono attribuite allo Stato e alle Regioni secondo i criteri stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali. Le funzioni amministrative e regolamentari sono distribuite tra Comuni, Province, Regioni e Stato secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e

omogeneità, avendo cura di evitare sovrapposizioni di competenze e di consentire l'individuazione delle rispettive responsabilità.

56. 211.

Salvati, Biasco, Mancina, Targetti, D'Amico, Ranieri.

*Al primo comma premettere il seguente comma:*

Le funzioni legislative, amministrativa e finanziaria sono ripartite tra Comuni, Regioni e Stato nel rispetto del principio di sussidiarietà.

56. 200.

Fontan, Fontanini, Maroni.

*Sopprimere il primo comma.*

\* 56. 5

Bertinotti, Armando Cossutta, Diliberto.

*Sopprimere il primo comma.*

\* 56. 237.

Malavenda.

*Sostituire il primo comma con i seguenti:*

La ripartizione di funzioni tra Comuni, Province e Regioni è determinata in adesione ai principi di coordinamento, sussidiarietà, omogeneità ed efficacia, in modo che ciascun ente possa direttamente e responsabilmente soddisfare, senza sovrapposizioni di compiti, le esigenze fondamentali di convivenza delle rispettive comunità potendo disporre di una organizzazione amministrativa, di servizi sociali e di risorse adeguate. Gli stessi enti ricercano la collaborazione dei privati per elevare il rendimento e diminuire i costi delle prestazioni indispensabili per assicurare una vita libera e dignitosa a tutte le persone che risiedono anche non stabilmente nell'ambito territoriale di rispettiva competenza.

A tal fine i rapporti tra gli enti autonomi e tra questi e i privati sono liberamente definiti attraverso forme associative o decentrate per il più adeguato governo di aree territoriali determinate, nonché attraverso intese e convenzioni nell'esclusivo interesse degli amministrati e nel rispetto dei principi costituzionali di solidarietà, di legalità e di sostenibilità finanziaria.

Gli atti degli enti autonomi e dei soggetti espressione del loro potere di autoorganizzazione, ai sensi del secondo comma, non possono essere sottoposti a controlli preventivi di alcun tipo, salvo la responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile degli amministratori per atti compiuti in violazione di leggi o di atti costitutivi di cui al secondo comma.

**56. 228.**

Paissan, Boato, Cento, Corleone, Dalla Chiesa, De Benetti, Galletti, Gardiol, Leccese, Mattioli, Procacci, Scalia.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

La titolarità delle funzioni spetta alla Repubblica che la trasferisce, ancorchè relativamente alla Costituzione e provvisoriamente, agli enti più vicini agli interessi dei cittadini, dei lavoratori e dei pensionati, secondo il criterio di omogeneità e di adeguatezza delle strutture organizzative rispetto alle funzioni medesime trasferite ed alle risorse necessarie per l'effettivo espletamento senza ulteriori oneri e tasse.

**56. 23.**

Malavenda.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

Spetta allo Stato il potere di regolare con legge le funzioni che richiedano una disciplina unitaria, al fine di garantire l'adempimento dei compiti essenziali di promovimento sociale e l'effettiva vigenza della prima parte della costituzione repubblicana. Spettano ad esso anche le funzioni

che non possono essere adeguatamente svolte dalle Regioni, Comuni e Provincie.

**56. 17.**

Malavenda.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

Lo Stato, le Regioni, le Provincie ed i Comuni esercitano le funzioni ad essi attribuite, in conformità alle finalità di interesse generale previste dalla Costituzione ed in maniera proporzionata all'obbiettivo di volta in volta perseguito, quando il conseguimento di tali finalità non può essere adeguatamente assicurato dall'autonomia dei privati, anche attraverso le formazioni sociali. La titolarità delle funzioni compete rispettivamente a Comuni, Provincie, Regioni e Stato in base a principi di sussidiarietà e differenziazione e secondo criteri di omogeneità e ragionevolezza. La legge garantisce le autonomie funzionali.

**56. 207.**

Guarino.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

Le funzioni ripartite fra Comuni, Provincie, Regioni e Stato sono esercitate secondo i principi di sussidiarietà e differenziazione, con il coinvolgimento delle formazioni sociali e nel rispetto delle autonomie funzionali riconosciute dalla legge.

La titolarità delle funzioni spetta agli Enti più vicini ai cittadini, secondo i criteri di omogeneità e di adeguatezza delle strutture organizzative rispetto alle funzioni medesime, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni territoriali e associative.

La responsabilità della loro gestione può essere attribuita, ove adeguata, nell'ambito di regole e criteri definiti dalla legge o da atto amministrativo organico, anche a soggetti non pubblici, che siano in grado di garantire l'uguaglianza nell'ac-

cesso delle prestazioni, il rispetto delle differenze e l'assolvimento dei doveri di solidarietà.

**56. 213.**

Panattoni, Vozza, Giardiello, Bandoli, Buffo, Novelli, Gambale, Fumagalli, Guerra, Bracco, Sica, Dameri, Schmid, Peruzza, Attili, Duca, Gasperoni, Scrivani, Crucianelli, Bolognesi, Bielli, Nappi, Sciacca, Vignali, Altea.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

Le funzioni che non possono essere più adeguatamente svolte dalla autonomia dei privati o delle formazioni sociali sono ripartite tra le comunità locali, organizzate in Comuni e Province, le Regioni e lo Stato, in base al principio di sussidiarietà e di responsabilità, nel rispetto delle autonomie funzionali, riconosciute dalla legge. La titolarità delle funzioni spetta agli enti più vicini agli interessi dei cittadini.

**56. 274.**

Giovanardi, Peretti, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia Del Giudice, Nocera, Pagano, Scoca.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

Le funzioni che non possono essere più adeguatamente svolte dalla autonomia dei privati sono ripartite tra le Comunità locali, organizzate in Comuni e Province, le Regioni e lo Stato, in base al principio di sussidiarietà e di differenziazione, nel rispetto delle autonomie funzionali riconosciute dalla legge. La titolarità delle funzioni spetta agli enti più vicini agli interessi dei cittadini, secondo il criterio di omoge-

neità e di adeguatezza delle strutture organizzative rispetto alle funzioni medesime.

**56. 27.**

Valducci, Tortoli, Bertucci, Saraca, Paroli, Scaltritti, Leone, Conte, Collavini, Errigo, Tarditi, Aleffi, Viale, de Ghislanzoni Cardoli, Taborelli, Fratta Pasini, Stradella, Mammola, Armosino, Rosso, Gastaldi, Lorusso, Masiero, Baiamonte, Danese.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

Le funzioni che non possono essere adeguatamente svolte dall'autonomia dei privati sono ripartite tra le comunità locali, organizzate in Comuni e Province, le Regioni e lo Stato, in base al principio di sussidiarietà, nel rispetto delle autonomie funzionali, riconosciute dalla legge. La titolarità delle funzioni compete rispettivamente a Comuni, Province, Regioni e Stato secondo i criteri di omogeneità ed adeguatezza

**56. 11.**

Acierno.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

L'attribuzione delle funzioni pubbliche a Comuni, Province, Regioni e Stato si effettua sulla base del principio di sussidiarietà, quando si renda necessaria per attività che non possono essere efficacemente svolte dai soggetti privati e dalle formazioni sociali nella loro autonomia. La titolarità delle funzioni spetta, rispettivamente, ai Comuni, alle Province, alle Regioni e allo Stato, secondo i criteri di omogeneità, adeguatezza e differenziazione.

**56. 12.**

Pisanu.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

Spettano ai Comuni, alle Province, alle Regioni e allo Stato solamente le attività che essi possono svolgere più adeguatamente dei privati nella loro autonomia. Le funzioni amministrative sono ripartite sulla base del principio di sussidiarietà, nel rispetto di criteri di omogeneità e in modo da attribuirne la titolarità a strutture organizzative adeguate.

**56. 13.**

Pisanu.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

I Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato esercitano le funzioni pubbliche sulla base dei principi di sussidiarietà e differenziazione.

Tali funzioni sono garantite dalla legge che le attribuisce secondo criteri di omogeneità ed adeguatezza.

I cittadini anche attraverso le formazioni sociali possono svolgere compiti connessi con le funzioni pubbliche esercitate dagli enti sopraindicati.

**56. 31.**

Armando Veneto, Ricci, Servodio, Risari, Giovanni Bianchi.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

I Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato esercitano solamente le funzioni e le attività che non possono essere svolte in modo più efficace dai soggetti privati nella loro autonomia. La titolarità delle funzioni è attribuita, nell'ordine, ai Comuni, alle Province, alle Regioni e allo Stato, sulla base dei principi di autonomia e sussidiarietà, secondo il criterio dell'adeguatezza dimensionale e organizzativa.

**56. 14.**

Pisanu.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

I Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato esercitano solamente le attività che non possono essere svolte in modo più efficace dall'iniziativa autonoma dei privati. La titolarità delle funzioni pubbliche è attribuita, in base al principio di sussidiarietà, ai Comuni, alle Province, alle Regioni e allo Stato, nell'osservanza dei criteri di differenziazione, omogeneità e adeguatezza delle proprie strutture organizzative e nel rispetto delle autonomie funzionali riconosciute dalla legge.

**56. 15.**

Pisanu.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

Le funzioni di interesse pubblico che non possono essere svolte in autonomia dai privati in modo adeguato, efficiente ed economico, sono, in base al principio di sussidiarietà, ripartite tra le comunità territoriale organizzate in Comuni, Regioni e Stato. La titolarità delle funzioni spetta agli enti più vicini agli interessi della comunità locale secondo i criteri di omogeneità e di adeguatezza delle strutture organizzate rispetto al soddisfacimento delle esigenze di servizi dei residenti. Il principio di sussidiarietà si applica anche alle ripartizioni del territorio comunale.

**56. 16.**

Taradash, Colletti, Giovine

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

Le funzioni ed i poteri conferiti ai Comuni, alle Province, alle Regioni ed allo Stato non possono essere svolti da privati singoli o associati, ancorché eventualmente già svolte a seguito di leggi o provvedimenti vigenti che vengono presentemente abrogati ed immediatamente sospesi nei loro

effetti ed eventuali responsabilità e risarcimenti, penali e civili computati nei contratti o convenzioni.

**56. 18.**

Malavenda.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

Le funzioni legislative, attuative, organizzative ed amministrative che non possono essere più svolte dalla Repubblica nata dalla resistenza, sono ripartite, se compatibili con la Costituzione, tra le Comunità locali, organizzate in Comuni e Regioni e lo Stato, in base al principio di sussidiarietà e di differenziazione, nel rispetto delle autonomie funzionali, riconosciute dalla legge.

**56. 19.**

Malavenda.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

Le Regioni e i Comuni esercitano le proprie funzioni con riferimento agli interessi delle rispettive popolazioni, con particolare riguardo all'assetto ed utilizzazione del territorio, allo sviluppo economico, ai servizi pubblici. La ripartizione di tali funzioni tra Regioni e Comuni avviene secondo il principio di sussidiarietà che si applica anche all'interno delle ripartizioni del territorio comunale.

**56. 20.**

Malavenda.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

Sono attribuite ai Comuni le funzioni di loro competenza senza duplicazioni e con individuazione delle responsabilità. I consiglieri comunali eleggono il Presidente

della Repubblica e, insieme al sindaco, prestando giuramento alla Costituzione davanti al Presidente della Repubblica.

**56. 21.**

Malavenda.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

La titolarità delle funzioni spetta agli enti più vicini agli interessi dei cittadini, secondo il criterio di adeguatezza delle strutture organizzative rispetto all'ambito territoriale in cui si manifestano le funzioni medesime.

**56. 22.**

Malavenda.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

La titolarità delle funzioni e dei poteri autonomi e costituzionali e dei diritti e delle libertà costituzionalmente protetti spetta ai cittadini, ai lavoratori autorganizzati, alle rappresentanze di base ed agli enti e strumenti della democrazia diretta più vicini agli interessi dei cittadini e dei lavoratori.

**56. 290.**

Malavenda.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

Le funzioni che non sono espressamente assegnate a Comuni, Province, Regioni e Stato, o che non sono dalle stesse istituzioni direttamente regolamentate, possono essere assunte da organismi locali di autogoverno di gruppi di cittadini, che, in accordo con i principi costituzionali generali operino senza fini speculativi con le caratteristiche di antifascismo, antirazzismo, antisessismo, e con indirizzo socio-umanitario culturale o artistico.

**56. 25.**

Malavenda.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

Le funzioni che non possono essere più adeguatamente svolte dalla autonomia dei privati sono ripartite tra le Comunità locali, organizzate in Comuni e Province, le Regioni e lo Stato, in base al principio di sussidiarietà e di differenziazione, nel rispetto delle autonomie funzionali, riconosciute dalla legge. La titolarità delle funzioni spetta agli enti più vicini agli interessi dei cittadini, secondo il criterio di omogeneità e di adeguatezza delle strutture organizzative rispetto alle medesime.

**56. 29.**

Anedda, Armaroli.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

Ad esclusione delle attività che possono essere svolte in modo più efficace dall'autonoma iniziativa dei cittadini anche attraverso le formazioni sociali le funzioni pubbliche sono attribuite a Comuni, Province, Regioni e Stato sulla base dei principi di sussidiarietà e differenziazione. La titolarità delle funzioni compete rispettivamente a Comuni, Province, Regioni e Stato secondo i criteri di omogeneità ed adeguatezza.

**56. 10.**

Pisanu.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

Le funzioni pubbliche sono ripartite tra le Comunità locali, organizzate in Comuni e Province, le Regioni e lo Stato, in base al principio di sussidiarietà e di differenziazione, nel rispetto delle autonomie riconosciute dalla legge. La titolarità delle funzioni spetta agli enti più vicini agli interessi dei cittadini, secondo il criterio di omogeneità e di adeguatezza delle strutture organiz-

zative rispetto alle funzioni medesime. Nell'esercizio delle loro funzioni Comuni, Province, Regioni e Stato riconoscono e valorizzano interventi autonomi dei cittadini e delle formazioni sociali

**56. 30.**

Giannotti, Delbono, Pistelli, Grimaldi, De Benetti, Alemanno, Porcu, Albanese, Giovanni Bianchi, Bielli, Bolognesi, Bracco, Caccavari, Chiavacci, Corsini, Maura Cossutta, Duilio, Ferrari, Fioroni, Gambale, Giacalone, Giacco, Lombardi, Lorenzetti, Lumia, Massa, Meloni, Monaco, Morgando, Olivieri.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

Le funzioni pubbliche sono attribuite a Comuni, Regioni e Stato in base agli interessi delle rispettive popolazioni.

**56. 268.**

Martino, Savelli, Masi, Acierno, Aleffi, Amato, Baiamonte, Becchetti, Bicocchi, Biondi, Burani Procaccini, Cola, Collavini, Colletti, Conte, Di Comite, Divella, Errigo, Fei, Filocamo, Fiori, Fragalà, Fratta Pasini, Frau, Giannattasio, Gramazio, Landi, Lavagnini, Leone, Maiolo, Marinacci, Marzano, Masiero, Maticena, Matranga, Melograni, Nan, Niccolini, Palmizio, Palumbo, Piva, Pozza Tasca, Rivelli, Rivolta, Rossetto, Savarese, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Serra, Stagno d'Alcontres, Taborelli, Taradash, Tarditi, Viale.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

I compiti di amministrazione sono esercitati, secondo il principio di sussidiarietà, dall'Ente più vicino alle popolazioni interessate.

**56. 9.**

Fontan, Alborghetti, Anghinoni.

*Al primo comma sopprimere il primo periodo.*

\* **56. 32.**

Gnaga, Terzi.

*Al primo comma sopprimere il primo periodo.*

\* **56. 33.**

Diliberto, Armando Cossutta, De Murtas.

*Al primo comma sopprimere il primo periodo.*

\* **56. 188.**

Malavenda.

*Al primo comma, sostituire il primo periodo con il seguente:* Le funzioni pubbliche sono ripartite tra Stato, regioni, province, città metropolitane e comuni in base al principio di sussidiarietà e di differenziazione.

**56. 34.**

Armando Cossutta, Diliberto, Bertinotti.

*Al primo comma, sostituire il primo periodo con il seguente:* Le funzioni sono ripartite tra le comunità locali in base al principio di sussidiarietà, nel rispetto delle autonomie funzionali riconosciute dalla legge. Tali funzioni in nessun caso possono essere svolte autonomamente dai privati.

**56. 198.**

Malavenda.

*Al primo comma, sostituire il primo periodo con il seguente:* Le funzioni che non possono essere svolte in modo più equo ed efficace dall'autonoma iniziativa dei cittadini, anche attraverso le formazioni sociali, sono attribuite a Comuni, Province, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà e differenziazione.

**56. 221.**

Palma.

*Al primo comma, sostituire il primo periodo con il seguente:* Il perseguimento degli interessi pubblici è assicurato mediante la produzione di beni, servizi ed utilità da parte dei soggetti pubblici, delle formazioni sociali e dei privati, nel rispetto delle regole stabilite dai Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato sulla base delle rispettive competenze. Le funzioni attribuite ai soggetti pubblici sono ripartite fra i Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato, in base al principio di sussidiarietà e di differenziazione e possono essere svolte da tutti i soggetti di cui al comma precedente.

**56. 200.**

Lucà, Chiusoli, Lucidi, Maselli, Stelluti.

*Al primo comma, primo periodo, sopprimere le parole da:* Nel rispetto fino a: formazioni sociali.

\* **56. 7.**

Cambursano, Albanese, Ricci, Giovanni Bianchi, Ruggeri, Cananzi, Abbate, Borrometi, Ferrari, Giacalone, Riva, Monaco, Boccia.

*Al primo comma, primo periodo, sopprimere le parole da:* Nel rispetto fino a: formazioni sociali.

\* **56. 36.**

Bertinotti, Armando Cossutta, Diliberto.

*Al primo comma, primo periodo, sopprimere le parole da:* Nel rispetto fino a: formazioni sociali.

\* 56. 37.

Malavenda.

*Al primo comma, primo periodo, sostituire le parole:* Nel rispetto delle attività che possono essere adeguatamente svolte dall'autonoma iniziativa dei cittadini, anche attraverso le formazioni sociali, le funzioni pubbliche *con le seguenti:* Qualora determinate funzioni risultino svolte in maniera insufficiente dal libero mercato, esse.

56. 35.

Rossetto.

*Al primo comma, primo periodo, sostituire le parole:* Nel rispetto delle attività *con le seguenti:* Al di fuori di quelle.

56. 38.

Taradash, Colletti, Giovine.

*Al primo comma, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:* che possono essere.

56. 252.

Malavenda.

*Al primo comma, primo periodo, sostituire le parole:* essere adeguatamente svolte *con le seguenti:* essere più adeguatamente svolte.

56. 206.

Guarino.

*Al primo comma, primo periodo, sopprimere la parola:* adeguatamente.

56. 199.

Balocchi, Maroni.

*Al primo comma, primo periodo, sostituire la parola:* svolte *con la seguente:* assolte.

56. 39.

Alborghetti, Anghinoni.

*Al primo comma, primo periodo, sostituire le parole:* dall'autonoma iniziativa *con le seguenti:* dalla iniziativa.

56. 253.

Malavenda.

*Al primo comma, primo periodo, dopo le parole:* autonoma iniziativa dei cittadini *aggiungere le seguenti:* senza interessi di lucro.

56. 40.

Alborghetti.

*Al primo comma, primo periodo, sostituire le parole:* anche attraverso le formazioni sociali *con le seguenti:* come singoli o nei corpi sociali intermedi.

56. 181.

Mantovano, Selva, Contento.

*Al primo comma, primo periodo, sopprimere la parola:* anche.

56. 254.

Malavenda.

*Al primo comma, sostituire le parole da:* , anche attraverso *fino alla fine del comma con le seguenti:* ;le funzioni pubbliche sono ripartite fra i Corpi sociali organizzati, le Autonomie funzionali, gli Enti territoriali (Comuni e Province), e lo Stato in base al principio della sussidiarietà e della differenziazione dei ruoli e degli ambiti di intervento.

56. 240.

Pivetti.

*Al primo comma, primo periodo, dopo le parole: funzioni pubbliche aggiungere le seguenti: non possono essere svolte dai privati e.*

**56. 41.**

Malavenda.

*Al primo comma, primo periodo, dopo la parola: sono aggiungere la seguente: altresì.*

**56. 42.**

Taradash, Colletti, Giovine.

*Al primo comma, primo periodo, sopprimere la parola: Province.*

*Conseguentemente al secondo e quarto comma, sopprimere la parola: Province.*

**56. 43** (S. 56. 201a).

Calderisi.

*Al primo comma, primo periodo, sopprimere la parola: Province.*

**\*56. 44.**

Taradash, Colletti, Giovine.

*Al primo comma, primo periodo, sopprimere la parola: Province.*

**\*56. 45.**

Bampo, Bianchi Clerici.

*Al primo comma, primo periodo, sopprimere la parola: Province.*

**\*56. 178.**

D'Amico, Manca, Rivera, Mangiacavallo, Negri, La Malfa.

*Al primo comma, primo periodo, dopo la parola: Province aggiungere le seguenti: Città metropolitane.*

*Conseguentemente, ovunque ricorra nel presente articolo, alla parola: Province aggiungere le seguenti: Città metropolitane.*

**56. 229.**

D'Alema.

*Al primo comma, primo periodo, dopo la parola: Province aggiungere le seguenti: , Comunità montane.*

**56. 46.**

Alborghetti.

*Al primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: sulla base dei principi di sussidiarietà e differenziazione.*

**56. 47.**

Malavenda.

*Al primo comma, sopprimere le parole da: e differenziazione fino alla fine del comma.*

**56. 48.**

Rossetto, Taradash.

*Al primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: e differenziazione.*

**56. 256.**

Malavenda.

*Al primo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La legge qualifica irrinunciabili le funzioni che non possono affidarsi a soggetti privati senza pregiudizio per i diritti del cittadino costituzionalmente garantiti.*

**56. 49.**

Romano Carratelli, Carotti, Sinisi

*Al primo comma, sopprimere il secondo periodo.*

**56. 182.**

Fei, Bono.

*Al primo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: La titolarità delle funzioni spetta agli enti più vicini agli interessi dei cittadini, secondo il criterio di omogeneità e di adeguatezza.*

**56. 51.**

De Murtas, Diliberto, Bertinotti.

*Al primo comma, secondo periodo, sopprimere la parola: rispettivamente.*

\* 56. 52.

Gnaga, Terzi.

*Al primo comma, secondo periodo, sopprimere la parola: rispettivamente.*

\* 56. 257.

Malavenda.

*Al primo comma, al secondo periodo, sopprimere le parole: Province.*

56. 189.

Malavenda.

*Al primo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: e Stato.*

56. 53.

Gnaga, Terzi.

*Al primo comma, secondo periodo, sopprimere le parole da: secondo i criteri fino alla fine del comma.*

56. 54.

Copercini.

*Al primo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: secondo i criteri di omogeneità e adeguatezza.*

56. 258.

Malavenda.

*Al primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: secondo i criteri con le seguenti: secondo criteri.*

56. 55.

Armando Veneto

*Al primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: omogeneità e adeguatezza*

*con le seguenti: massima omogeneità contraddistinta dalla migliore prestazione possibile.*

56. 57.

Malavenda.

*Al primo comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: I compiti di amministrazione sono esercitati, secondo il principio di sussidiarietà, dall'Ente più vicino alle popolazioni interessate.*

56. 58.

Fontan, Alborghetti, Anghinoni.

*Al primo comma, sopprimere il terzo periodo.*

\* 56. 59.

Calderisi.

*Al primo comma, sopprimere il terzo periodo.*

\* 56. 60.

Diliberto, De Murtas, Bertinotti.

*Al primo comma, sopprimere il terzo periodo.*

56. 238.

Malavenda.

*Al primo comma, terzo periodo, sostituire le parole: autonomie funzionali con le seguenti: altre autonomie locali e di quelle funzionali.*

56. 61.

Alborghetti.

*Al primo comma, terzo periodo, aggiungere in fine le parole: e disciplina i procedimenti evitando duplicazioni di funzioni e individuando le rispettive responsabilità.*

56. 6.

Cambursano, Albanese, Ricci, Giovanni Bianchi, Ruggeri, Cananzi, Abbate, Borrometi, Ferrari, Giacalone, Riva, Monaco, Boccia.

*Al primo comma, terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:* le associazioni, i consigli di quartiere e di circoscrizione, i comitati di base dei cittadini, i lavoratori autorganizzati, i centri sociali autogestiti, le rappresentanze di base a livello sociale, sindacale politico titolari della sovranità e della rappresentanza.

**56. 190.**

Malavenda.

*Al primo comma, terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:* e le altre autonomie locali.

**56. 209.**

Pistelli.

*Al primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* I Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato esercitano le funzioni di loro competenza per le finalità previste dalla Costituzione. La loro azione non può andare al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi ad essi assegnati.

**56. 184.**

Fei, Bono.

*Al primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Sono attribuite alle regioni solo le funzioni che non possono essere adeguatamente svolte dalle province e dai comuni.

**56. 62.**

De Biasio Calimani, Occhionero, Caruano, Valetto Bitelli, Rava, Saonara, Panattoni, Rotundo, Mastroluca, Stanisci, Scantamburlo, Orlando

*Al primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nei servizi di rilevanza sociale, la Repubblica favorisce lo sviluppo

ed il contributo delle formazioni sociali di volontariato e senza scopo di lucro.

**56. 169.**

Masi, Pozza Tasca, Bilocchi.

*Al primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Pubblico e privato sono due entità parimenti sovrane, qualora tra queste sorgano conflitti, decide la volontà popolare, attraverso un referendum.

**56. 66.**

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Ballaman.

*Al primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La provincia, ente locale intermedio fra comune e regioni, cura gli interessi e promuove lo sviluppo della comunità provinciale.

**56. 67.**

Fontanini.

*Dopo il primo comma aggiungere il seguente:*

Spettano alle regioni le funzioni amministrative per le materie di competenza dello Stato, salvo quelle di interesse locale che sono attribuite alle province, ai comuni o ad altri enti locali.

**56. 68.**

Fontan.

*Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:*

Alle province spettano di norma tutte le funzioni amministrative di carattere programmatico, di coordinamento e quelle operative di ambito territoriale e le funzioni di sostegno ai piccoli comuni.

**56. 273.**

Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo il primo comma aggiungere il seguente:*

La potestà legislativa generale è dello Stato. Le regioni esercitano la potestà legislativa nelle materie loro attribuite. La ripartizione della potestà legislativa ed il suo esercizio sono stabilite dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali.

**56. 186**

Benedetti Valentini.

*Sopprimere il secondo comma.*

\* **56. 8.**

Cambursano, Albanese, Ricci, Giovanni Bianchi, Ruggeri, Cananzi, Abbate, Borrometi, Ferrari, Giacalone, Riva, Monaco, Boccia.

*Sopprimere il secondo comma.*

\***56. 69.**

Fontan, Maroni, Fontanini.

*Sostituire i commi secondo, terzo e quarto con il seguente:*

Le regioni sono autonome e tra loro confederate, secondo le disposizioni della Costituzione e dei rispettivi Statuti

**56. 70.**

Fontan, Fontanini, Maroni.

*Sostituire i commi secondo, terzo e quarto con il seguente:*

Le regioni sono enti autonomi tra loro federati, secondo le disposizioni della Costituzione e dei rispettivi Statuti

**56. 71.**

Fontan, Fontanini, Maroni.

**SUBEMENDAMENTI  
ALL'EMENDAMENTO 56.280  
DELLA COMMISSIONE**

*All'emendamento 56.280, sostituire le parole da: È attribuita ai Comuni la generalità fino a: con l'individuazione delle rispettive responsabilità con le seguenti:*

Sono attribuite ai Comuni le funzioni regolamentari e amministrative., anche nelle materie nelle quali è delegata alle Regioni e allo Stato Federale la potestà legislativa. Con atto deliberativo unilaterale i Comuni possono:

a) esercitare tali funzioni mediante forme associative ;

b) delegare alle Regioni o allo Stato Federale le funzioni di cui al primo comma. In tal caso il Comune dovrà riconoscere con atto deliberativo, approvato dal consiglio comunale a maggioranza qualificata, l'impossibilità di svolgere le funzioni di cui sopra.

**0. 56. 280. 1.**

Comino, Fontan.

*All'emendamento 56.280, sostituire le parole da: È attribuita fino a: con l'individuazione delle rispettive responsabilità con le seguenti:*

Nel rispetto dei principi di cui al precedente comma, le leggi statali e regionali assegnano ai Comuni le funzioni amministrative che non possono essere più efficacemente svolte dalle Province o dalle Città metropolitane o dalle Regioni. Il potere regolamentare spetta all'ente titolare di competenze amministrative nelle materie che ne formano oggetto.

**0. 56. 280. 2.**

Mattarella, Bressa, Pistelli, Soro, Cerulli Irelli, Molinari, Casinelli, Frigato, Jervolino Russo, Maggi, Monaco, Piccolo, Repetto, Romano Caratelli, Ruggeri.

*All'emendamento 56.280, sostituire le parole da:* È attribuita fino a: con l'individuazione delle rispettive responsabilità *con le seguenti:*

Sono attribuite ai Comuni le funzioni regolamentari ed amministrative anche nelle materie di competenza legislativa dello Stato o delle Regioni. Senza duplicazione di funzioni e con l'individuazione delle rispettive responsabilità, la legge attribuisce alle Province, alle Città metropolitane, alle Regioni e allo Stato le funzioni regolamentari ed amministrative che non possono essere più efficacemente svolte dai Comuni.

**0. 56. 280. 42.**

Mattarella.

*All'emendamento 56.280, sostituire le parole:* È attribuita ai Comuni *con le seguenti:* È competenza dei Comuni.

**0. 56. 280. 3.**

Comino, Fontan.

*All'emendamento 56.280, sostituire le parole:* ai Comuni *con le seguenti:* agli Enti territoriali.

**0. 56. 280. 4.**

Comino, Fontan.

*All'emendamento 56.280, sostituire la parola:* funzioni *con la seguente:* competenze.

**0. 56. 280. 5.**

Comino, Fontan.

*All'emendamento 56.280, sostituire le parole:* regolamentari ed amministrative anche nelle materie di competenza dello Stato o delle Regioni *con le seguenti:* legislative, regolamentari e amministrative.

**0. 56. 280. 6.**

Comino, Fontan.

*All'emendamento 56.280, sopprimere le parole da:* ad eccezione delle funzioni *fino a:* con l'individuazione delle rispettive responsabilità.

**0. 56. 280. 7.**

Comino, Fontan.

*All'emendamento 56.280, sopprimere le parole:* ad eccezione delle funzioni espressamente attribuite dalla Costituzione, dalle leggi costituzionali, dalla legge statale o dallo statuto regionale alle Province o alle Città metropolitane, alle Regioni o allo Stato.

**0. 56. 280. 8.**

Comino, Fontan.

*All'emendamento 56.280, sostituire le parole:* , dalle leggi costituzionali, dalla legge statale o dallo statuto regionale alle Province o alle Città metropolitane, alle Regioni o allo Stato *con le seguenti:* e dalle leggi costituzionali alle Regioni o allo Stato.

**0. 56. 280. 9.**

Comino, Fontan.

*All'emendamento 56.280, sostituire le parole:* , dalla legge statale o dallo statuto regionale alle Province o alle Città metropolitane, alle Regioni o allo Stato *con le seguenti:* e dallo statuto regionale alle Regioni o allo Stato.

**0. 56. 280. 10.**

Comino, Fontan.

*All'emendamento 56.280, sostituire le parole:* , dalla legge statale o dallo statuto regionale alle Province o alle Città metropolitane, alle Regioni o allo Stato *con le seguenti:* e dalla legge statale alle Regioni o allo Stato.

**0. 56. 280. 11.**

Comino, Fontan.

*All'emendamento 56. 280, sostituire le parole: dalla legge statale o dallo statuto regionale con le seguenti: dalle leggi statali, dagli statuti regionali o dalle leggi regionali in base ai principi stabiliti dai relativi statuti.*

**0. 56. 280. 12.**

Pisanu.

*All'emendamento 56.280, sopprimere le parole: o dallo statuto regionale.*

**0. 56. 280. 13.**

Diliberto, Grimaldi.

*All'emendamento 56.280, dopo le parole: o dallo statuto regionale alle Province aggiungere le seguenti: o alle comunità montane.*

**0. 56. 280. 14.**

Comino, Fontan.

*All'emendamento 56.280, sopprimere le parole: o alle Città metropolitane.*

**0. 56. 280. 15.**

Comino, Fontan.

*All'emendamento 56.280, sostituire le parole: senza duplicazione con le seguenti: evitando duplicazione.*

**0. 56. 280. 16.**

Comino, Fontan.

*All'emendamento 56.280, sostituire la parola: duplicazione con la seguente: sovrapposizione.*

**0. 56. 280. 17.**

Comino, Fontan.

*All'emendamento 56.280, sostituire le parole: con l'individuazione con le seguenti: con la distinzione.*

**0. 56. 280. 18.**

Comino, Fontan.

*All'emendamento 56.280, dopo le parole: con l'individuazione delle rispettive responsabilità aggiungere il seguente periodo: Il Sindaco provvede alla definizione dei piani di controllo del territorio affidati alle forze di polizia e alle politiche di prevenzione per garantire un adeguato livello di sicurezza dei cittadini.*

**0. 56. 280. 19.**

Comino, Fontan.

*All'emendamento 56.280, dopo le parole: con l'individuazione delle rispettive responsabilità aggiungere il seguente periodo: I compiti di amministrazione sono esercitati, secondo il principio di sussidiarietà, dall'ente più vicino alle popolazioni interessate .*

**0. 56. 280. 20.**

Comino, Fontan.

*All'emendamento 56.280, sopprimere le parole da: Nelle aree metropolitane individuate fino a: in Città metropolitane ad ordinamento differenziato.*

**0. 56. 280. 21.**

Comino, Fontan.

*All'emendamento 56.280, sostituire le parole da: Nelle aree metropolitane individuate fino a: in Città metropolitane ad ordinamento differenziato con le seguenti:*

Con legge dello Stato possono essere individuate Aree metropolitane e, al loro interno, Città metropolitane. Con la medesima legge ordinaria sono definite le competenze e le eventuali diverse delimitazioni territoriali tra Area metropolitana, Città metropolitana e Provincia preesistente

**0. 56. 280. 22.**

Diliberto, Grimaldi.

*All'emendamento 56. 280, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: dalla legge approvata dalle due Camere con le se-*

guenti: con legge che necessita dell'assenso della Camera delle Autonomie territoriali.

**0. 56. 280. 23.**

Bressa, Cerulli Irelli, Pistelli, Servodio, Ruggeri, Saonara, Scantamburlo, Repetto, Monaco, Armando Veneto, Valletto Bitelli, Frigato, Castellani, Risari, Fioroni, Ferrari, Giovanni Bianchi, Polenta, Voglino, Riva, Maggi.

*All'emendamento 56. 280, sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* dalla legge approvata dalle due Camere *con le seguenti:* con legge che necessita dell'assenso della Conferenza delle Autonomie territoriali.

**0. 56. 280. 24.**

Bressa, Cerulli Irelli, Pistelli, Servodio, Ruggeri, Saonara, Scantamburlo, Repetto, Monaco, Armando Veneto, Valletto Bitelli, Frigato, Castellani, Risari, Fioroni, Ferrari, Giovanni Bianchi, Polenta, Voglino, Riva, Maggi.

*All'emendamento 56.280, sopprimere le parole da:* I Comuni con popolazione inferiore al minimo *fino alla fine dell'emendamento.*

**\*0. 56. 280. 25.**

Diliberto, Grimaldi.

*All'emendamento 56.280, sopprimere le parole da:* I Comuni con popolazione inferiore al minimo *fino alla fine dell'emendamento.*

**\*0. 56. 280. 26.**

Comino, Fontan.

*All'emendamento 56.280, sostituire le parole da:* I Comuni con popolazione in-

*feriore fino alla fine dell'emendamento con le seguenti:*

Sono riconosciute e tutelate le diversità e le specificità degli enti territoriali situati nelle zone di montagna e dei piccoli comuni. Sono riconosciute particolari forme associative tra i comuni montani per l'esercizio delle funzioni loro spettanti.

**0. 56. 280. 27.**

Comino, Fontan.

*All'emendamento 56.280, sostituire le parole da:* I Comuni con popolazione inferiore *fino alla fine dell'emendamento con le seguenti:*

Sono riconosciute e tutelate le diversità e le specificità degli enti territoriali situati nelle zone di montagna e dei piccoli comuni.

**0. 56. 280. 28.**

Comino, Fontan.

*All'emendamento 56.280, sostituire le parole:* I Comuni con popolazione inferiore al minimo stabilito dalla legge approvata dalle due Camere, ovvero situati in zone montane *con le seguenti:* I piccoli Comuni.

**0. 56. 280. 29.**

Comino, Fontan.

*All'emendamento 56.280, sostituire le parole:* I Comuni con popolazione inferiore al minimo stabilito dalla legge approvata dalle due Camere, ovvero *con le seguenti:* I piccoli Comuni, ovvero i Comuni.

**0. 56. 280. 30.**

Comino, Fontan.

*All'emendamento 56.280, sopprimere le parole:* con popolazione inferiore al minimo stabilito dalla legge approvata dalle due Camere, ovvero situati in zone montane,

**0. 56. 280. 31.**

Comino, Fontan.

*All'emendamento 56.280, sostituire le parole:* approvata dalle due Camere con la seguente: regionale.

**0. 56. 280. 32**

Comino, Fontan.

*All'emendamento 56.280, sostituire la parola:* esercitano con le seguenti: possono esercitare.

**0. 56. 280. 33.**

Comino, Fontan.

*All'emendamento 56.280, sostituire le parole:* , anche in parte le funzioni loro attribuite mediante con le seguenti: le funzioni loro attribuite, anche attraverso.

**0. 56. 280. 34.**

Comino, Fontan.

*All'emendamento 56.280, sostituire le parole:* mediante forme associative con le seguenti: rispettivamente mediante forme associative e le comunità montane.

**\* 0. 56. 280. 35.**

Comino, Fontan.

*All'emendamento 56.280, sostituire le parole:* mediante forme associative con le seguenti: rispettivamente mediante forme associative e le comunità montane.

**\* 0. 56. 280. 41.**

Pistelli, Polenta, Riva, Cambursano, Ruggeri, Ferrari, Bicocchi, Masi, Paroli, Risari, Merloni, Delbono, Volpini, Scantamburlo, De Mita, Tuccillo, Merlo, Prestamburgo, Albanese, Domenico Izzo, Boccia, Lenti, Fabris, Gasperoni, Armando Veneto.

*All'emendamento 56.280, sostituire la parola:* mediante con la seguente: attraverso.

**0. 56. 280. 36.**

Comino, Fontan.

*All'emendamento 56.280, dopo la parola:* mediante aggiungere le seguenti: le comunità

montane e, al di fuori di esse, mediante.

**0. 56. 280. 37.**

Comino, Fontan.

*All'emendamento 56.280, sostituire le parole:* è conferita la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni con le seguenti: è riconosciuta la medesima autonomia dei Comuni.

**0. 56. 280. 38.**

Comino, Fontan.

*All'emendamento 56.280, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Gli Statuti di tali forme associative garantiscono la rappresentanza delle minoranze in analogia a quanto previsto per i Comuni.

**0. 56. 280. 39.**

Comino, Fontan.

*All'emendamento 56.280, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* È comunque fatta salva la potestà delle Regioni a statuto speciale di istituire altri enti locali ad autonomia differenziata con le procedure previste dai rispettivi statuti.

**0. 56. 280. 40.**

Comino, Fontanini, Ballaman, Bosco, Pittino, Fontan.

*Sostituire i commi secondo e terzo con i seguenti:*

È attribuita ai Comuni la generalità delle funzioni regolamentari ed amministrative anche nelle materie di competenza legislativa dello Stato o delle Regioni, ad eccezione delle funzioni espressamente attribuite dalla Costituzione, dalle leggi costituzionali, dalla legge statale o dallo sta-

tuto regionale alle Province o alle Città metropolitane, alle Regioni o allo Stato, senza duplicazione di funzioni e con l'individuazione delle rispettive responsabilità.

Nelle aree metropolitane individuate dalla legge approvata dalle due Camere il Comune capoluogo e gli altri Comuni ad esso uniti da rapporti di integrazione territoriale, economica, sociale, culturale possono costituirsi in Città metropolitane ad ordinamento differenziato.

I Comuni con popolazione inferiore al minimo stabilito dalla legge approvata dalle due Camere, ovvero situati in zone montane, esercitano anche in parte le funzioni loro attribuite mediante forme associative, alle quali è conferita la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni.

**56. 280.**

La Commissione.

*Sostituire il secondo comma con i seguenti:*

Salvo che sia diversamente disposto da norme costituzionali, tutte le funzioni amministrative spettano alle Regioni ed ai Comuni.

Al loro coordinamento si procede secondo quanto stabilito dallo Statuto o da leggi regionali approvate con parere favorevole della seconda Camera regionale.

**56. 177.**

D'Amico, Manca, Rivera, Mangiacavallo, Negri.

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

Nel rispetto dei principi di cui al precedente comma, le leggi statali e regionali assegnano ai comuni le funzioni amministrative che non possono essere più efficacemente svolte dalle Province o dalle Regioni. Il potere regolamentare spetta al-

l'ente titolare di competenze amministrative nelle materie che ne formano oggetto.

**56. 210.**

Mattarella, Bressa, Pistelli, Soro, Cerulli Irelli, Molinari, Casinelli, Frigato, Jervolino Russo, Maggi, Monaco, Piccolo, Repetto, Romano Caratelli, Ruggeri.

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

È attribuita ai Comuni la generalità delle funzioni regolamentari ed amministrative anche nelle materie di competenza legislativa dello Stato o delle Regioni, ad eccezione delle funzioni espressamente attribuite dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali, nonché, rispettivamente, dalle leggi statali o regionali, allo Stato o alle Province e Regioni, senza duplicazioni di funzioni e con l'individuazione delle rispettive responsabilità.

**56. 223.**

Di Bisceglie, Prestamburgo, Ruffino.

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

È attribuita ai Comuni la funzione regolamentare e amministrativa nell'ambito del loro territorio purché non in contrasto con le competenze regionali e statali.

**56. 72.**

Parrelli.

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

Sono attribuite ai Comuni le funzioni regolamentari e amministrative, anche nelle materie nelle quali è delegata alle Regioni e allo Stato federale la potestà legislativa. Con atto deliberativo unilaterale i Comuni possono:

a) esercitare tali funzioni mediante forme associative;

b) delegare alle Regioni o allo Stato federale le funzioni di cui al primo comma. In tal caso il Comune dovrà riconoscere

con atto deliberativo, approvato dal Consiglio comunale a maggioranza qualificata, l'impossibilità a svolgere le funzioni di cui sopra.

**56. 74.**

Fontan.

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

È attribuita ai Comuni la generalità delle funzioni regolamentari e amministrative, ad eccezione delle funzioni espressamente attribuite alle Regioni o allo Stato dalla Costituzione, dalle leggi costituzionali, o dalla legge ordinaria, statale e regionale, comunque nel rispetto del principio di sussidiarietà, senza duplicazioni di funzioni e con l'individuazione delle rispettive responsabilità.

**56. 75.**

Taradash, Colletti

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

Sono attribuite in genere ai Comuni le funzioni regolamentari e amministrative anche nelle materie di competenza legislativa dello Stato e delle Regioni, salvo i casi espressamente stabiliti dalla legge.

**56. 269.**

Martino, Savelli, Masi, Acierno, Aleffi, Amato, Baiamonte, Becchetti, Bicocchi, Biondi, Burani Procaccini, Cola, Collavini, Colletti, Conte, Di Comitè, Divella, Errigo, Fei, Filocamo, Fiori, Fragalà, Fratta Pasini, Frau, Giannattasio, Gramazio, Landi di Chiavenna, Lavagnini, Leone, Maiolo, Marinacci, Marzano, Masiero, Maticena, Matranga, Melograni, Nan, Niccolini, Palmizio, Palumbo, Piva, Pozza Tasca, Rivelli, Rivolta, Rossetto, Savarese, Scaltritti, Scarpa Bonazza

Buora, Serra, Stagno d'Alcontres, Taborelli, Taradash, Tarditi, Viale.

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

Sono attribuite ai Comuni le funzioni di loro competenza senza duplicazioni e con l'individuazione delle responsabilità. I consiglieri comunali eleggono il Presidente della Repubblica e, insieme al sindaco, prestano giuramento alla Costituzione davanti al Presidente della Repubblica.

**56. 191**

Malavenda

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

I comuni tutelano ed organizzano servizi per le rispettive popolazioni, in piena autonomia regolamentare, amministrativa ed economica, nel rispetto del principio di solidarietà e di giustizia nei confronti di tutti i cittadini e di tutti i soggetti sociali.

**56. 76.**

Malavenda.

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

I Comuni e le rappresentanze di base sociali e territoriali esercitano le proprie funzioni con riferimento a tutti gli interessi delle rispettive comunità ed espressioni locali e popolari, con riguardo all'assetto del territorio, alla produzione, allo sviluppo economico, alla occupazione, alla casa, alla salute, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ai servizi sociali e pubblici, alla tutela dei diritti ed al loro esercizio.

**56. 77.**

Malavenda.

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

È attribuita ai Comuni ed alle rappresentanze sociali di base la generalità delle funzioni che spettano agli enti più vicini ai cittadini ed ai lavoratori anche nelle materie nelle quali lo Stato e le Regioni esercitano la potestà legislativa, senza duplicazioni di funzioni e con l'individuazione delle rispettive responsabilità.

**56. 78.**

Malavenda

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino Alto Adige, al Friuli Venezia Giulia alla Val d'Aosta ed al Veneto sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia con competenze esclusive nelle materie non riservate allo Stato secondo statuti speciali adottati con legge costituzionale su proposta di ciascuna Regione.

**57. 70** (ex C. 58. 43).

Valducci, Tortoli, Bertucci, Saraca, Paroli, Scaltritti, Leone, Conte, Collavini, Errigo, Tarditi, Aleffi, Viale, de Ghislanzoni Cardoli, Taborelli, Fratta Pasini, Stradella, Mammola, Armosino, Rosso, Gastaldi, Lorusso, Masiero, Baiamonte, Danese.

*Al secondo comma, sostituire le parole: attribuita ai con le seguenti: competenza dei.*

**56. 79.**

Stucchi, Cavaliere.

*Al secondo comma, sostituire la parola: attribuita con la seguente: assegnata.*

**56. 80.**

Parolo, Guido Dussin.

*Al secondo comma, sostituire le parole: ai Comuni con le seguenti: gli Enti territoriali.*

**56. 241.**

Pivetti.

*Al secondo comma, sostituire le parole: la generalità delle funzioni con le seguenti: le funzioni.*

**56. 239.**

Malavenda.

*Al secondo comma, sostituire la parola: funzioni con la seguente: competenze.*

**56. 81.**

Parolo, Guido Dussin.

*Al secondo comma, sostituire le parole: regolamentari e amministrative anche nelle materie di competenza legislativa dello Stato o delle Regioni, con le seguenti: legislative, regolamentari e amministrative.*

**56. 82.**

Pirovano, Guido Dussin.

*Al secondo comma, sopprimere le parole: anche nelle materie di competenza legislativa dello Stato o delle Regioni.*

**\*56. 83.**

Carmelo Carrara, Sanza, Teresio Delfino, Tassone.

*Al secondo comma, sopprimere le parole: anche nelle materie di competenza legislativa dello Stato o delle Regioni.*

**\*56. 260.**

Malavenda.

*Al secondo comma, sopprimere le parole: dello Stato o.*

**56. 250.**

Malavenda.

*Al secondo comma, sostituire dalle parole da: o delle Regioni fino alla fine del*

*comma con le seguenti:* gli Enti territoriali esercitano le proprie funzioni con riferimento a tutti gli interessi delle rispettive popolazioni. Gli Enti territoriali con popolazione inferiore al minimo stabilito dalla legge, ovvero situati nelle zone montane, esercitano anche in parte, le funzioni loro attribuite mediante forme associative, alle quali è conferita la medesima autonomia riconosciuta ai rispettivi Enti territoriali.

**56. 242.**

Pivetti.

*Al secondo comma sopprimere le parole da: eccezione delle funzioni fino alla fine del comma.*

**56. 84.**

Fontan, Maroni, Fontanini.

*Al secondo comma sopprimere le parole: ad eccezione delle funzioni espressamente attribuite dalla Costituzione, dalle leggi costituzionali o dalla legge alle Province, alle Regioni o allo Stato.*

**56. 85.**

Gnaga, Terzi.

*Al secondo comma sostituire le parole: ad eccezione delle con le seguenti: nel rispetto delle.*

**56. 86.**

Borghezio, Bosco.

*Al secondo comma, sopprimere le parole: dalla Costituzione, dalle leggi costituzionali o.*

**56. 87.**

Acquarone.

*Al secondo comma sostituire le parole: Costituzione, dalle leggi costituzionali o*

*dalla legge con le seguenti: Costituzione e dalle leggi costituzionali.*

**56. 88.**

Fontanini.

*Al secondo comma, sostituire le parole: o dalla legge alle Province, alle Regioni o allo Stato con le seguenti: o dalla legge regionale o statale, in relazione alle materie di rispettiva competenza legislativa, alle Province, alle Regioni o allo Stato.*

**56. 90.**

Olivieri.

*Al secondo comma sostituire le parole: o dalla legge alle Province, alle Regioni allo Stato con le seguenti: nonchè, rispettivamente, dalle leggi statali o regionali, allo Stato o alle Province e Regioni*

**56. 73.**

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

*Al secondo comma, sopprimere le parole: o dalla legge alle province.*

**56. 251.**

Malavenda.

*Al secondo comma sopprimere le parole: o dalla legge.*

\* **56. 89.**

Cè, Chincarini.

*Al secondo comma, sopprimere le parole: o dalla legge.*

\* **56. 170.**

Masi, Pozza Tasca, Bicocchi.

*Al secondo comma, dopo la parola: legge aggiungere le seguenti: legge approvata dalle due Camere.*

\*\* **56. 91.**

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

*Al secondo comma, dopo la parola: legge aggiungere le seguenti: legge approvata dalle due Camere.*

**\*\* 56. 225.**

Di Bisceglie, Prestamburgo, Ruffino.

*Al secondo comma, sopprimere le parole: alle Province.*

**\* 56. 92.**

Taradash, Colletti.

*Al secondo comma, sopprimere le parole: alle Province.*

**\* 56. 93.**

Calderoli, Caparini.

*Al secondo comma, dopo le parole: alle Province aggiungere le seguenti: alle comunità montane.*

**56. 94.**

Alborghetti.

*Al secondo comma, dopo le parole: o allo Stato aggiungere le seguenti: o alle autonomie funzionali.*

**\* 56. 95.**

Cerulli Irelli.

*Al secondo comma, dopo le parole: o allo Stato aggiungere le seguenti: o alle autonomie funzionali.*

**\* 56. 227.**

Alemanno, Nania, Nuccio Carrara, Rallo, Simeone, Porcu.

*Al secondo comma, dopo le parole: o allo Stato aggiungere le seguenti: o alle autonomie funzionali.*

**\* 56. 214.**

Polenta, Merlo, Tuccillo.

*Al secondo comma, dopo le parole: o allo Stato aggiungere le seguenti: nel rispetto del principio di sussidiarietà.*

**56. 96.**

Taradash, Colletti.

*Al secondo comma, sopprimere le parole: senza duplicazione di funzioni e.*

**56. 261.**

Malavenda.

*Al secondo comma, sostituire la parola: senza con la seguente: evitando.*

**56. 97.**

Ciapusci, Copercini.

*Al secondo comma, sostituire la parola: duplicazione con la seguente: sovrapposizione.*

**56. 98.**

Formenti, Guido Dussin.

*Al secondo comma, sostituire la parola: funzioni con le seguenti: competenze legislative.*

**56. 99.**

Formenti, Guido Dussin.

*Al secondo comma sostituire la parola: funzioni con la seguente: competenze.*

**56. 100.**

Pirovano, Formenti.

*Al secondo comma, sostituire le parole: l'individuazione con le seguenti: la distinzione.*

**56. 101.**

Formenti, Guido Dussin.

*Al secondo comma, secondo periodo, aggiungere le parole:* nel rispetto delle risorse naturali, estetico-culturali e produttive.

**56. 102.**

Pirovano, Formenti.

*Al secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il presidente della Regione sovrintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalle Regioni, Province e Comuni secondo le direttive del Governo.

\* **56. 104.**

Zeller, Widmann, Brugger, Caveri, Detomas.

*Al secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il presidente della regione sovrintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalle regioni, Province e Comuni secondo le direttive del Governo.

\* **56. 224.**

Di Bisceglie, Prestamburgo, Ruffino.

*Al secondo comma, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Sono attribuite alle province le funzioni di pianificazione territoriale ed ambientale attinenti questioni con carattere di sovracomunalità, fatte salve quelle di competenza delle Regioni per esigenze di carattere unitario regionale. Alle Province le cui circoscrizioni coincidano con aree metropolitane sono riconosciuti ordinamenti differenziati, o peculiari funzioni.

**56. 202.**

Turroni.

*Al secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Sono attribuite alle Province le funzioni di pianificazione territoriale ed ambientale attinenti questioni con carattere di sovracomunalità, fatte salve

quelle di competenza delle Regioni per esigenze di carattere unitario regionale.

**56. 201.**

Turroni.

*Al secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* In caso di duplicazione di funzioni, uno degli enti interessati può sollevare la questione presso il Senato che deve dirimerla, per legge, entro 18 mesi, altrimenti sarà la Corte Costituzionale ad interpretare le norme già esistenti in favore dell'una o dell'altra articolazione della Repubblica.

**56. 103.**

Savarese.

*Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:* Il Sindaco provvede alla definizione dei piani di controllo del territorio affidati alle forze di polizia e alle politiche di prevenzione per garantire un adeguato livello di sicurezza dei cittadini.

**56. 105.**

Fontan, Anghinoni, Alborghetti.

*Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:* Gli oneri anche procedurali, gli obblighi e i divieti di comportamento nonché le sanzioni imposti alle persone fisiche o giuridiche ed alle imprese devono rispondere ai principi della indispensabilità e della proporzionalità con riguardo agli specifici interessi pubblici che la legge si propone di tutelare.

**56. 106.**

Frattoni, Calderisi, Rebuffa, Urbani.

*Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:* Le Regioni, su iniziativa dei Comuni interessati e sentite le Province, possono istituire ambiti territoriali intermedi

differenziati anche rispetto a quelli stabiliti dalle Province.

**56. 107.**

Valducci, Tortoli, Bertucci, Saraca, Paroli, Scaltritti, Leone, Conte, Collavini, Errigo, Tarditi, Aleffi, Viale, de Ghislanzoni Cardoli, Taborelli, Fratta Pasini, Stradella, Mammola, Armosino, Rosso, Gastaldi, Lorusso, Masiero, Baiamonte, Danese.

*Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:* La Provincia, unico ente locale intermedio tra Comune e Regione, cura gli interessi e promuove lo sviluppo economico, sociale e culturale della popolazione insistente sul suo territorio.

**56. 108.**

Teresio Delfino, Sanza, Volontè.

*Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:*

Alle Province spettano di norma tutte le funzioni amministrative di carattere programmatico, di coordinamento e quelle operative di ambito territoriale e le funzioni di sostegno ai piccoli comuni.

**56. 215.**

Piccolo, Bressa, Pistelli, Tuccillo, Merlo, Frigato, Abbate, Romano Carratelli, Cutrufo, Palma, Cambursano, Albanese.

*Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:* Anche nell'esercizio delle proprie funzioni amministrative lo Stato svolge le proprie attività delegandole o avvalendosi degli uffici degli enti locali e conferendo ad essi le necessarie risorse finanziarie.

**56. 171.**

Masi, Pozza Tasca, Bicocchi.

*Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:*

I Comuni esercitano le proprie funzioni regolamentari ed amministrative con riferimento a tutti gli interessi delle rispettive popolazioni, con particolare riguardo all'assetto e all'utilizzazione del territorio, allo sviluppo economico, ai servizi pubblici, alla politica della casa e dei servizi sociali da assicurare a tutti i cittadini indipendentemente dalle condizioni sociali delle stesse più disagiate.

**56. 246.**

Malavenda.

*Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:* I comuni possono consorzarsi per gestire, realizzare, tutelare le rispettive popolazioni rispetto all'utilizzazione del territorio, allo sviluppo economico, ai servizi pubblici ed alla concreta uguaglianza di tutti i cittadini e con pari opportunità.

**56. 196**

Malavenda.

*Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:*

Il principio di sussidiarietà si applica anche alle ripartizioni del territorio comunale.

**56. 218.**

Bressa, Pistelli.

*Sopprimere il terzo e quarto comma.*

**56. 109.**

Taradash, Colletti

*Sopprimere il terzo comma.*

**\* 56. 110.**

Valducci, Tortoli, Bertucci, Saraca, Paroli, Scaltritti, Leone, Conte, Collavini, Errigo, Tarditi, Aleffi, Viale, de Ghislanzoni Cardoli, Taborelli, Fratta Pasini, Stradella, Mammola, Armosino, Rosso, Gastaldi, Lorusso, Masiero, Baiamonte, Danese.

*Sopprimere il terzo comma.*

\* **56. 111.**

Fontan, Maroni, Fontanini.

*Sostituire il terzo comma con il seguente:*

I Comuni possono esercitare le funzioni attribuite anche associandosi tra loro. A tali associazioni è riconosciuta la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni.

**56. 270.**

Martino, Savelli, Masi, Acierno, Aleffi, Amato, Baiamonte, Becchetti, Bicchieri, Biondi, Burani Procaccini, Cola, Collavini, Colletti, Conte, Di Comite, Divella, Errigo, Fei, Filocamo, Fiori, Fragalà, Fratta Pasini, Frau, Giannattasio, Gramazio, Landi, Lavagnini, Leone, Maiolo, Marinacci, Marzano, Masiero, Maticena, Matranga, Melograni, Nan, Niccolini, Palmizio, Palumbo, Parenti, Piva, Pozza Tasca, Rivelli, Rivolta, Rossetto, Savarese, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Serra, Stagno d'Alcontres, Taborelli, Taradash, Tarditi, Viale.

*Al terzo comma, sopprimere il primo periodo.*

*Conseguentemente, dopo il terzo comma, aggiungere i seguenti:*

Nelle aree metropolitane individuate dalla legge approvata dalle due Camere il Comune capoluogo e gli altri Comuni ad esso uniti da rapporti di integrazione territoriale, economica, sociale, culturale possono costituirsi in Città metropolitana ad ordinamento differenziato.

A tal fine, su iniziativa del Comune capoluogo o dei Comuni interessati, è istituita una apposita assemblea, composta da rappresentanti dei Comuni interessati, incaricata di adottare una proposta di sta-

tuto della Città metropolitana, che ne indichi gli assetti territoriali, la forma di governo, le funzioni anche di carattere normativo.

La proposta di statuto è trasmessa al Senato per l'approvazione con la procedura di cui all'articolo 93, ultimo comma; si procede all'approvazione con legge costituzionale ove ciò sia richiesto dalle attribuzioni riconosciute alla città metropolitana. La legge di approvazione dello statuto è sottoposta a referendum popolare ed è promulgata se ha ricevuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti con la partecipazione della maggioranza assoluta degli elettori dell'area interessata.

Alla elezione degli organi della Città metropolitana si procede entro un anno dalla data di entrata in vigore di tale legge; prima della scadenza di questo termine, la regione provvede ad attuare il trasferimento delle funzioni.

La Città metropolitana, comunque denominata, sostituisce la Provincia, acquisendone le funzioni. Quando la Città metropolitana non coincide con il territorio di una provincia, la legge delle due Camere provvede, per le zone non ricomprese, sentiti gli enti territoriali interessati, a nuove delimitazioni delle circoscrizioni limitrofe, oppure a stabilire specifici ordinamenti differenziati.

**56. 205.**

Spini.

*Al terzo comma, sopprimere il primo periodo.*

*Conseguentemente, dopo il terzo comma, aggiungere i seguenti:*

Nelle aree metropolitane individuate dalla legge approvata dalle due Camere il Comune capoluogo e gli altri Comuni ad esso uniti da rapporti di integrazione territoriale, economica, sociale, culturale possono costituirsi in Città metropolitana ad ordinamento differenziato.

A tal fine, su iniziativa del Comune capoluogo o dei Comuni interessati, è istituita, sentita la Regione, una apposita assemblea, composta da rappresentanti dei Comuni interessati, incaricata di adottare una proposta di statuto della Città metropolitana, che ne indichi gli assetti territoriali, la forma di governo, le funzioni anche di carattere normativo.

La proposta di statuto è trasmessa al Senato per l'approvazione con la procedura di cui all'articolo 93, ultimo comma. La legge di approvazione dello statuto è sottoposta a referendum popolare ed è promulgata se ha ricevuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti con la partecipazione della maggioranza assoluta degli elettori dell'area interessata.

Alla elezione degli organi della Città metropolitana si procede entro un anno dall'entrata in vigore di tale legge; prima della scadenza di questo termine, la Regione provvede ad attuare il trasferimento delle funzioni.

La Città metropolitana, comunque denominata, sostituisce la Provincia, acquisendone le funzioni. Quando la Città metropolitana non coincide con il territorio di una provincia, la legge delle due Camere provvede, per le zone non ricomprese, sentiti gli enti territoriali interessati, a nuove delimitazioni delle circoscrizioni limitrofe, oppure a stabilire specifici ordinamenti differenziati.

**56. 230.**

D'Alema.

*Al terzo comma, sopprimere il primo periodo*

\* **56. 176.**

D'Amico, Manca, Rivera, Mangiacavallo, Negri, La Malfa.

*Al terzo comma, sopprimere il primo periodo.*

\* **56. 183.**

Turroni, Gardiol, Procacci, Cento.

*Al terzo comma, sostituire il primo periodo con il seguente:* Le Regioni, su iniziativa dei Comuni interessati e sentite le Province, possono definire ordinamenti istituzionali differenziati per le aree metropolitane, senza oneri finanziari aggiuntivi.

**56. 112.**

Pisanu.

*Al terzo comma, sostituire il primo periodo con il seguente:* Le zone ad altissima aggregazione demografica, includenti capoluoghi di provincia con popolazione superiore a 500 mila abitanti, sono organizzati in città metropolitane, cui sono attribuiti, dalla legge approvata da entrambe le camere, poteri di amministrazione di Governo rispettivamente delle Regioni, della Provincia e dei Comuni, con riferimento al territorio medesimo.

**56. 219.**

Tuccillo, Cerulli Irelli.

*Al terzo comma, sostituire il primo periodo con il seguente:* Le zone ad altissime aggregazioni demografiche, includenti capoluoghi di provincia con popolazione superiore a 500 mila abitanti, sono organizzate in città metropolitane, cui sono attribuiti i poteri di amministrazione e di Governo, rispettivamente propri dei comuni e della provincia, con riferimento al territorio medesimo.

**56. 113.**

Tuccillo, Cerulli Irelli, Duilio, Jervolino Russo, Stajano, Russo, Orlando.

*Al terzo comma, sostituire il primo periodo con il seguente:* Senza oneri finanziari aggiuntivi con legge approvata dalle due Camere su iniziativa dei Comuni e delle Province interessate, possono essere istituite città metropolitane, anche con ordinamenti differenziati.

\* **56. 204.**

Targetti, Corsini, Zani, Buglio, Manzini.

*Al terzo comma, sostituire il primo periodo con il seguente:* Senza oneri finanziari aggiuntivi con legge approvata dalle due Camere su iniziativa dei Comuni e delle Province interessate, possono essere istituite città metropolitane, anche con ordinamenti differenziati.

\* 56. 235.

Russo, Cosentino, Cesaro.

*Al terzo comma, sostituire il primo periodo con il seguente:* Senza oneri finanziari aggiuntivi, con legge approvata dalle due Camere su iniziativa dei Comuni e delle Province interessate, possono essere istituite città metropolitane anche con ordinamenti differenziati.

\* 56. 216.

Piccolo, Bressa, Merlo, Frigato, Abbate, Palma, Albanese.

*Al terzo comma, sostituire il primo periodo con il seguente:* Senza oneri finanziari aggiuntivi con legge approvata dalle due Camere su iniziativa dei Comuni e delle Province interessate, possono essere istituite città metropolitane, anche con ordinamenti differenziati.

\* 56. 275.

Galati.

*Al terzo comma, primo periodo, sostituire le parole:* Senza oneri finanziari aggiuntivi *con le seguenti:* Con legge approvata dalle due Camere e con il consenso della Regione interessata.

56. 212.

Salvati, Biasco, Mancina, Targetti, D'Amico, Ranieri.

*Al terzo comma, primo periodo, sopprimere la parola:* aggiuntivi.

56. 262.

Malavenda.

*Al terzo comma, sopprimere il secondo periodo.*

\* 56. 114.

Giancarlo Giorgetti.

*Al terzo comma, sopprimere il secondo periodo.*

\* 56. 185.

Teresio Delfino, Senza, Volontè

*Al terzo comma, sostituire il secondo periodo con i seguenti:* I Comuni con popolazione inferiore al minimo stabilito dalla legge regionale, esercitano, anche in parte, le funzioni loro attribuite mediante forme associative, alle quali è conferita la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni. Particolari forme organizzative sono previste per la tutela delle zone montane.

\*\* 56. 119

Caveri, Brugger, Zeller, Detomas, Widmann.

*Al terzo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente:* I Comuni con popolazione inferiore al minimo stabilito dalla legge regionale, esercitano, anche in parte, le funzioni loro attribuite mediante forme associative, alle quali è conferita la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni. Particolari forme organizzative sono previste per la tutela delle zone montane.

\*\* 56. 222.

Di Bisceglie, Prestamburgo, Ruffino.

*Al terzo comma sostituire il secondo periodo con il seguente:*

I Comuni con popolazione inferiore al minimo stabilito dalla legge, ovvero situati nelle zone montane, esercitano, anche in parte, le funzioni loro attribuite associandosi in liberi consorzi, ai quali è conferita la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni.

56. 117.

Acerno.

*Al terzo comma sostituire il secondo periodo con il seguente:*

I comuni possono esercitare le funzioni loro attribuite mediante forme associative alle quali è conferita la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni.

**56. 118.**

Crema, Boselli, Sergio Fumagalli, Ceremigna, Leone Delfino, Villetti, Brancati.

*Al terzo comma sostituire il secondo periodo con il seguente:*

Sono riconosciute e tutelate le diversità e le specificità degli Enti territoriali situati nelle zone di montagna e dei piccoli Comuni. Sono riconosciute particolari forme associative tra i comuni montani per l'esercizio delle funzioni loro spettanti.

**56. 116.**

Fontan, Alborghetti.

*Al terzo comma sostituire il secondo periodo con il seguente:*

Sono riconosciute e tutelate le diversità e le specificità degli Enti territoriali situati nelle zone di montagna e dei piccoli Comuni.

**56. 115.**

Fontan, Maroni, Fontanini.

*Al terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole:* I Comuni con popolazione inferiore al minimo stabilito dalla legge approvata dalle due Camere, ovvero *con le seguenti:* I piccoli comuni, ovvero i comuni.

**56. 121.**

Copercini, Pirovano.

*Al terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole:* I Comuni con popolazione inferiore al minimo stabilito dalla legge approvata dalle due Camere, ovvero situati nelle zone montane *con le seguenti:* I piccoli comuni.

**56. 122.**

Copercini, Pirovano.

*Al terzo comma, secondo periodo, sopprimere le parole:* con popolazione inferiore al minimo stabilito dalla legge approvata dalle due Camere, ovvero situati in zone montane,

**56. 120.**

Giancarlo Giorgetti.

*Al terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole:* legge approvata dalle due Camere *con le seguenti:* legge che necessita dell'assenso della Camera delle Autonomie territoriali.

**56. 217.**

Bressa, Cerulli Irelli, Pistelli, Servodio, Ruggeri, Saonara, Scantamburlo, Repetto, Monaco, Armando Veneto, Valletto Bitelli, Frigato, Castellani, Risari, Fioroni, Ferrari, Giovanni Bianchi, Polenta.

*Al terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole:* legge approvata dalle due Camere *con le seguenti:* legge che necessita dell'assenso della Conferenza delle autonomie territoriali.

**56. 220.**

Bressa, Cerulli Irelli, Pistelli.

*Al terzo comma, secondo periodo, dopo la parola:* legge aggiungere la seguente: statale.

**56. 127.**

De Biasio Calimani, Caruano, Occhionero, Valetto Bittelli, Rava, Saonara, Rotundo, Mastroluca, Stanisci, Orlando, Scantamburlo.

*Al terzo comma, secondo periodo, sopprimere le parole:* approvata dalle due Camere.

\* 56. 123.

Oreste Rossi, Stucchi.

*Al terzo comma, secondo periodo, sopprimere le parole:* approvata dalle due Camere.

\* 56. 264.

Malavenda.

*Al terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole:* approvata dalle due Camere con le seguenti: approvata dall'Assemblea nazionale.

56. 124.

Armando Cossutta, Bertinotti,  
Meloni, Vendola.

*Al terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole:* approvata dalle due Camere con la seguente: regionale.

56. 125.

Fontan, Maroni, Fontanini, Alborghetti, Anghinoni.

*Al terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole:* ovvero situati in zone montane, esercitano anche in parte con le seguenti: esercitano

56. 130.

Carmelo Carrara, Sanza, Teresio Delfino, Tassone.

*Al terzo comma, secondo periodo, dopo le parole:* zone montane aggiungere le seguenti: ed i comuni appartenenti ad aree omogenee possono esercitare

56. 187.

Armando Veneto, Servodio.

*Al terzo comma, secondo periodo, sostituire la parola:* esercitano con le seguenti: possono esercitare.

56. 131.

Fontan, Alborghetti, Anghinoni.

*Al terzo comma, secondo periodo, sopprimere le parole:* anche in parte.

56. 265.

Malavenda.

*Al terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole:* , anche in parte, le funzioni loro attribuite mediante con le seguenti: le funzioni loro attribuite, anche attraverso.

56. 132.

Copercini, Pirovano.

*Al terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole:* , anche in parte, le funzioni loro attribuite mediante con le seguenti: le funzioni loro attribuite, anche mediante.

56. 133.

Copercini, Pirovano.

*Al terzo comma, secondo periodo, sopprimere la seguente parola:* anche.

56. 263.

Malavenda.

*Al terzo comma, secondo periodo, dopo le parole:* loro attribuite aggiungere la seguente: rispettivamente.

56. 135.

Crema, Boselli, Sergio Fumagalli,  
Ceremigna, Leone Delfino,  
Villetti, Brancati.

*Al terzo comma, secondo periodo, sopprimere le parole:* mediante forme associative.

**56. 266.**

Malavenda.

*Al terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole:* mediante forme associative con le seguenti: rispettivamente mediante forme associative e le comunità montane.

\* **56. 134.**

Alborghetti.

*Al terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole:* mediante forme associative con le seguenti: rispettivamente mediante forme associative e le comunità montane.

\* **56. 208.**

Pistelli.

*Al terzo comma, secondo periodo, sostituire la parola:* mediante con la seguente: attraverso.

**56. 136.**

Gnaga, Parolo.

*Al terzo comma, secondo periodo, dopo la parola:* mediante aggiungere le seguenti: le comunità montane e al di fuori di esse mediante.

**56. 137.**

Gnaga, Fontan.

*Al terzo comma, secondo periodo, sostituire la parola:* forme con la seguente: strutture.

**56. 138.**

Carmelo Carrara, Sanza, Teresio Delfino, Tassone.

*Al terzo comma, secondo periodo, dopo le parole:* forme associative aggiungere le parole: e le comunità montane.

**56. 139.**

Crema, Boselli, Sergio Fumagalli, Ceremigna, Leone Delfino, Villetti, Brancati.

*Al terzo comma, secondo periodo, sopprimere le parole:* alle quali è conferita la medesima autonomia riconosciuta ai comuni.

**56. 267.**

Malavenda.

*Al terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole:* è conferita la medesima autonomia riconosciuta ai comuni con le seguenti: è riconosciuta la medesima autonomia dei comuni.

\* **56. 140.**

Alborghetti.

*Al terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole:* è conferita la medesima autonomia riconosciuta ai comuni con le seguenti: è riconosciuta la medesima autonomia dei comuni.

\* **56. 207.**

Pistelli.

*Al terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo :* I comuni appartenenti ad aree omogenee possono associarsi per fissare criteri comuni di riferimento nella realizzazione di funzioni loro attribuite.

**56. 141.**

Armando Veneto.

*Al terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo :* La legge stabilisce criteri e procedimenti per la costituzione di associazioni tra comuni.

**56. 142.**

Armando Veneto, Servodio.

*Al terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo :* Gli Statuti di tali forme associative garantiscono la rappresentanza delle minoranze in analogia a quanto previsto per i Comuni.

**56. 143** (e 56. 145.)

Fontan, Alborghetti, Anghinoni.

*Dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:*

Le Regioni, su iniziativa dei Comuni interessati e sentite le Province possono definire ordinamenti istituzionali anche differenziati per le aree metropolitane e per le aree particolarmente disagiate e depresse presenti all'interno di ciascuna delle Regioni proponenti.

**56. 248.**

Malavenda.

*Dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:*

Le Regioni, su iniziativa dei comuni interessati e delle province, possono definire ordinamenti istituzionali anche differenziati per le aree metropolitane, senza oneri finanziari aggiuntivi.

**56. 272.**

Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:*

Il Sindaco, d'intesa con il Prefetto, collabora alla definizione dei piani di controllo del territorio affidati alle forze di polizia ed alle politiche di prevenzione per garantire un adeguato livello di sicurezza dei cittadini.

**56. 144.**

Crema, Boselli, Sergio Fumagalli, Ceremigna, Leone Delfino, Villetti, Brancati.

*Sopprimere il quarto comma.*

\* **56. 146.** (C. 56. 35).

Benedetti Valentini.

*Sopprimere il quarto comma.*

\* **56. 147** (C. 56. 337).

Malavenda.

*Sopprimere il quarto comma.*

\* **56. 148** (S. 56. 852).

Gnaga.

*Sopprimere il quarto comma.*

\* **56. 149.** (S. 56. 852).

Taradash, Colletti.

*Sostituire il quarto comma con il seguente:*

Gli atti di Comuni, delle Province e delle Regioni possono essere sottoposti a controlli preventivi di legittimità secondo le modalità indicate con legge approvata dalle due Camere.

**56. 152.**

Pecoraro Scanio.

*Sostituire il quarto comma con il seguente:*

Con legge ordinaria vengono previsti e disciplinati i controlli sugli atti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali, quanto alla legittimità ed alla conformità degli stessi alle norme di carattere nazionale.

**56. 150.** (C. 56. 36).

Benedetti Valentini.

*Sostituire il quarto comma con il seguente:*

Gli atti dei Comuni, delle province e delle Regioni nonché degli enti e società da

essi costituite sono sottoposti a controlli preventivi di legittimità e costituzionalità ed a verifiche di merito e di risultato del procedimento da parte dei cittadini e lavoratori.

**56. 151** (C. 56. 338).

Malavenda.

*Sostituire il quarto comma con il seguente:*

Gli Organi regionali di controllo di cui all'articolo 130 della Costituzione vigente assumono forma e funzioni di organo di consulenza amministrativa, da attivarsi dietro richiesta delle Amministrazioni interessate.

**56. 153** (S. 56. 854).

Gnaga.

*Sostituire il quarto comma con il seguente:*

Gli Organi regionali di controllo cessano di esercitare controllo preventivo di legittimità sugli atti dei comuni. Potranno, qualora sia richiesto dagli enti interessati, esercitare funzioni di consulenza in relazione ad atti deliberativi che coinvolgano funzioni attribuite a diversi livelli amministrativi.

**56. 154** (S. 56. 853).

Fontan.

*Al quarto comma, dopo le parole: Gli atti aggiungere le seguenti: e gli Statuti.*

**56. 158** (C. 56. 299).

Fontan, Maroni, Fontanini.

*Al quarto comma, sopprimere le parole: , delle Province.*

\* **56. 175.** (C. 56. 271)

D'Amico, Manca, Rivera, Man-  
giacavallo, Negri, La Malfa.

*Al quarto comma, sopprimere le parole: , delle Province.*

\* **56. 271** (C. 56. 78).

Martino, Savelli, Masi, Acierno, Aleffi, Amato, Baiamonte, Becchetti, Bicocchi, Biondi, Burani Procaccini, Cola, Collavini, Colletti, Conte, Di Comite, Divella, Errigo, Fei, Filocamo, Fiori, Fragalà, Fratta Pasini, Frau, Giannattasio, Gramazio, Landi di Chiavenna, Lavagnini, Leone, Maiolo, Marinacci, Marzano, Masiero, Maticena, Matrangola, Melograni, Nan, Nicolini, Palmizio, Palumbo, Piva, Pozza Tasca, Rivelli, Rivolta, Rossetto, Savarese, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Serra, Stagno d'Alcontres, Taborelli, Taradash, Tarditi, Viale.

*Al quarto comma, sopprimere le parole: e delle Regioni.*

**56. 244** (C. 56. 273).

Pivetti.

*Al quarto comma, sopprimere la parola: non.*

**56. 159** (C. 56. 339).

Malavenda.

*Al quarto comma, sostituire la parola: sono con la seguente: vengono.*

**56. 161** (C. 56. 275).

Guido Dussin, Luciano Dussin.

*Al quarto comma, sopprimere le parole: di legittimità o di merito.*

**56. 162** (C. 56. 276).

Fongaro, Fontan.

*Al quarto comma, sostituire la parola: o con la seguente: e*

\* **56. 278.**

Martino, Savelli, Masi, Acierno, Aleffi, Amato, Baiamonte, Becchetti, Bicocchi, Biondi, Burani Procaccini, Cola, Collavini, Colletti, Conte, Di Comite, Divella, Errigo, Fei, Filocamo, Fiori, Fragalà, Fratta Pasini, Frau, Giannattasio, Gramazio, Landi, Lavagnini, Leone, Maiolo, Marinacci, Marzano, Masiero, Maticena, Matranga, Melograni, Nan, Niccolini, Palmizio, Palumbo, Piva, Pozza Tasca, Rivelli, Rivolta, Rossetto, Savarese, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Serra, Stagno d'Alcontres, Taborelli, Taradash, Tarditi, Viale.

*Al quarto comma sostituire la parola: o con la seguente: e.*

\* **56. 280** (C. 56. 339 e C. 56. 338).

Malavenda.

*Al quarto comma, aggiungere, in fine, le parole: , salvo che non siano adottati nell'esercizio di competenze delegate*

**56. 277.**

Mattarella, Bressa, Pistelli, Soro, Cerulli Irelli, Molinari, Casinelli, Frigato, Jervolino Russo, Maggi, Monaco, Piccolo, Repetto, Romano Caratelli, Ruggeri.

*Al quarto comma, aggiungere, in fine, le parole: ma solo a controlli successivi che possono portare al loro annullamento.*

**56. 163** (C. 56. 37).

Savarese.

*Al quarto comma, aggiungere, in fine, le parole: salvo i casi di pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica.*

**56. 201** (C. 56. 277).

Spini, Carli, Olivo, Giacco, Gatto, Pittella.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Le Province possono associarsi per costituire Enti territoriali, detti regioni, destinati ad assolvere funzioni di coordinamento. Tali regioni possono associarsi in Enti territoriali maggiori, detti Euroregioni, destinati ad assolvere compiti di gestione su larga scala riguardo a materie specifiche.

**56. 243.**

Pivetti.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

La legge garantisce ai Comuni entrate proprie e quote di tributi regionali in misura adeguata allo svolgimento delle funzioni e dei compiti propri e delegati dalla Regione.

**56. 164.**

Carmelo Carrara, Sanza, Teresio Delfino, Tassone.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Alle Province spettano di norma tutte le funzioni amministrative di carattere programmatico, di coordinamento e quelle operative di ambito territoriale e le funzioni di sostegno ai piccoli comuni.

\* **56. 203.**

Targetti, Corsini, Zani, Buglio, Manzini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Alle Province spettano di norma tutte le funzioni amministrative di carattere programmatico, di coordinamento e quelle operative di ambito territoriale e le funzioni di sostegno ai piccoli comuni.

\* **56. 236.**

Russo, Cosentino, Cesaro.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

La potestà legislativa è ripartita fra le regioni e lo Stato dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali.

**56. 249.**

Malavenda.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

La potestà legislativa è ripartita fra le Province e lo Stato.

**56. 245.**

Pivetti.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Alle Province spettano di norma tutte le funzioni amministrative di carattere programmatico, di coordinamento e quelle operative di ambito territoriale e le funzioni di sostegno ai piccoli comuni.

**56. 276.**

Galati.

*Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:*

ART. 56-bis.

Le comunità locali ordinate in comuni, città metropolitane e province sono autonome. Le relative autorità amministrative ne esercitano di conseguenza i poteri nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle leggi, e secondo le norme fissate dagli statuti di cui ciascun ente si dota.

Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

La città metropolitana si costituisce per la tutela degli interessi, la rappresentanza ed il governo delle grandi aree urbane integrate.

La provincia, ente locale intermedio tra comune e regione, cura gli interessi e promuove lo sviluppo della comunità provinciale.

**56. 02.**

Bertinotti, Armando Cossutta, Diliberto.

*Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:*

ART. 56-bis.

Le Regioni sono Enti autonomi costitutivi della Repubblica. A ciascuna di esse è attribuita la funzione legislativa nell'ambito del proprio territorio secondo i limiti e i modi stabiliti dalla Costituzione.

La funzione legislativa è ripartita tra le Regioni e lo Stato sulla base dei principi e delle norme della Costituzione in materia di legislazione esclusiva e di legislazione concorrente. Le Regioni hanno il potere di legiferare nelle materie che la Costituzione non riserva all'Assemblea nazionale.

**56. 03.**

Bertinotti, Armando Cossutta, Diliberto.

*Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:*

ART. 56-bis.

La funzione legislativa è ripartita fra le Regioni e lo Stato sulla base dei principi e delle norme della Costituzione in materia di legislazione esclusiva e di legislazione concorrente. Le Regioni hanno il potere di legiferare nelle materie che la Costituzione non riserva al Parlamento.

**56. 04.**

Bertinotti, Armando Cossutta, Diliberto.

*Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:*

ART. 56-bis.

I cittadini hanno il diritto di essere sottoposti a prestazioni patrimoniali non superiori a quelle stabilite in altri paesi dell'Unione europea in condizioni ed in presenza di servizi pubblici analoghi.

**56. 01.**

Fontan, Alborghetti, Anghinoni.